



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Servizio Trasporti Viabilità

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Agosto 2022

Il tecnico progettista



COMUNE di ORISTANO

COMUNI de ARISTANIS

C.F. n° 00052090958

PARTE I – PRESCRIZIONI GENERALI

CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 Oggetto dell'appalto

1. Costituisce oggetto del presente appalto l'esecuzione e la manutenzione della segnaletica stradale non luminosa ovvero verticale, orizzontale, complementare e di toponomastica, così come definite dagli artt. 38 e seguenti del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e ss.mm.ii.e così come specificato al Capo 2 – Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii..
2. In particolare per esecuzione e manutenzione si intendono tutte quelle operazioni:
 - necessarie per il mantenimento della segnaletica così come sopra definita in perfetta efficienza, ovvero in condizione tale per cui siano garantiti i requisiti di soglia minima previsti alla Parte II del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
 - necessarie per l'adeguamento alle prescrizioni normative e all'attuazione di nuove disposizioni sulla circolazione stradale e/o modifiche di quelle già esistenti che dovessero intervenire in vigenza dell'affidamento dell'appalto medesimo;

Art. 2 Ammontare dell'appalto

1. L'importo complessivo dei lavori e delle forniture posto a base d'asta, da valutarsi a misura, ammonta a totali **€ 179.463,98** (diconsi Euro centosettantanovemilaquattrocentosessantatré/98) oltre all'I.V.A. prevista nell'aliquota di legge, così specificati:

IMPORTO LAVORI A MISURA SOGGETTO a RIBASSO	171.463,98 €
ONERI PER LA SICUREZZA	8.000,00 €
IMPORTO TOTALE LAVORI	179.463,98 €

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori a base d'asta al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sui prezzi unitari offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere globalmente valutati in Euro 8.000,00 (Euro ottomila/00), non soggetto ad alcun ribasso.

Art. 3 Modalità di individuazione dell'appaltatore

1. L'individuazione dell'Appaltatore, avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara tramite RDO telematica sul portale MEPA ovvero SardegnaCAT, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ex art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016. Si applica il criterio di esclusione delle offerte anomale ex art. 97.

Art. 4 Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato interamente "a misura".
2. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all' articolo 106 e ss del DLgs. 50/2016 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 161 e 162 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010.
3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.



COMUNE di ORISTANO

COMUNI de ARISTANIS

C.F. n° 00052090958

4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 e ss del DLgs. 50/2016 .

Art. 5 Requisiti di ammissione

1. Si intendono ammesse le imprese in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:

- Inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- Inesistenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; o e dei seguenti requisiti di ordine speciale:
- Iscrizione al MEPA con abilitazione al Bando Lavori di manutenzione – Opere specializzate – segnaletica stradale non luminosa / OS10.

Art. 6 Descrizione sommaria delle opere

1. L'oggetto dell'appalto dovrà essere svolto a totale carico della aggiudicataria, a mezzo della propria organizzazione tecnica e amministrativa con propri mezzi e strutture, e anche mediante l'apporto di terzi, (così come disciplinato dagli articoli successivi) con la massima scrupolosità ed ogni cautela necessaria per la salvaguardia degli interessi e dell'immagine del Comune di Oristano, osservando tutte le norme, nessuna esclusa, con particolare riferimento a quelle inerenti l'esecuzione di opere pubbliche, la sicurezza della circolazione stradale, e la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

2. Le attività richieste dal presente appalto, restando inteso che il suddetto elenco risulta essere indicativo delle lavorazioni da eseguire ma non esaustivo, possono essere così sintetizzate:

Fornitura di beni:

- fornitura segnaletica stradale;
- fornitura di segnaletica complementare (bande sonore, dossi artificiali, isole salvagente in moduli di gomma, delineatori di corsia e di margine, elementi dissuasori di sosta quali "panettoni" in cemento o paline, elementi di protezione dei pedoni quali paline con catenella, ecc.);

Esecuzione di lavori:

- installazione di nuovi segnali o complessi segnaletici su strutture esistenti;
- installazione di nuovi segnali, di complessi segnaletici o di eventuali pannelli integrativi, previa posa di piantane di sostegno;
- installazione in opera di segnali o complessi segnaletici su portali;
- rimozione di segnali stradali o di complessi segnaletici;
- rimozione di qualsiasi struttura atta a sostenere segnaletica (pali, piantane, portali);
- ripristino di segnaletica verticale danneggiata a seguito di evento incidentale;
- manutenzione di tutta la segnaletica stradale orizzontale, comunque realizzata (vernice, laminati elastoplastici, pietra o dispositivi rafforzativi della segnaletica stessa, ecc.);
- esecuzione di nuova segnaletica stradale orizzontale permanente con vernice rifrangente, oppure con laminato elastoplastico;
- esecuzione di nuova segnaletica stradale orizzontale temporanea con vernice rifrangente, oppure con laminato elastoplastico;
- cancellazione di segnaletica stradale orizzontale, mediante asportazione, da qualsiasi tipo di fondo;
- posa di segnaletica complementare (bande sonore, dossi artificiali, isole salvagente in moduli di gomma, delineatori di corsia e di margine,...).

Art. 7 Tipologia delle opere oggetto del contratto



COMUNE di ORISTANO

COMUNI de ARISTANIS

C.F. n° 00052090958

1. Il contratto prevede sia l'esecuzione di manutenzione ordinaria della segnaletica verticale e orizzontale sia interventi di manutenzione straordinaria che interventi urgenti così come di seguito precisato:



COMUNE di ORISTANO

COMUNI de ARISTANIS

C.F. n° 00052090958

a) manutenzione ordinaria. La manutenzione ordinaria consiste nel mantenimento della segnaletica orizzontale e verticale in perfetta efficienza secondo quanto definito dalle norme di settore e dalle norme UNI. I lavori da eseguirsi relativamente alla manutenzione ordinaria saranno pianificati in conformità ai tempi previsti dal Cronoprogramma e sulla scorta delle indicazioni impartite dall'Ufficio del Comune di Oristano; l'esecuzione degli interventi prioritari individuati dovrà avvenire entro ottobre 2024, salvo proroghe;

b) manutenzione straordinaria. La manutenzione straordinaria riguarda le opere da eseguirsi sulla segnaletica derivanti da sopravvenute esigenze gestionali relative a modifiche della viabilità ovvero opere di adeguamento alle prescrizioni normative nonché nell'esecuzione delle opere necessarie per l'attuazione di nuove disposizioni sulla circolazione stradale o modifiche di quelle già esistenti che dovessero intervenire nel corso dell'appalto. Tali interventi potranno essere richiesti da parte dell'Amministrazione Comunale anche in via telefonica, salvo successiva formalizzazione e dovranno essere evasi senza interruzioni dalla Ditta entro e non oltre 48 ore dalla richiesta.

c) interventi di ripristino urgenti. Tali interventi riguardano le opere urgenti da eseguirsi a seguito di eventi straordinari e non prevedibili, quali danneggiamenti di varia natura (ad esempio incidenti stradali, ragioni di ordine pubblico e sicurezza).

Gli interventi urgenti potranno essere richiesti anche in via telefonica e successivamente formalizzati sulla base di ordini scritti comunicati dall'Ufficio di direzione lavori del Comune di Oristano, così come definito nel successivo art. 27, e dovranno essere evasi senza interruzioni dalla Ditta entro e non oltre 24 ore dalla richiesta senza alcun aggravio dei prezzi.

2. A titolo puramente indicativo e non vincolante si precisa che la dotazione di segnaletica stradale del Comune di Oristano è rappresentabile nei seguenti termini:

SEGNALETICA ORIZZONTALE	QUANTITA'
Strisce bianche	ml. 120.000
Strisce gialle	ml. 20.000
Strisce bianche	Mq. 18.000
Strisce gialle	Mq. 800
SEGNALETICA VERTICALE	QUANTITA'
Segnali verticali	8000
Segnali integrativi	2500
Pali	10000

La manutenzione in appalto va ad interessare una percentuale di tali quantitativi e dotazioni, ovviamente concorrente alla definizione dell'importo in appalto e le cui lavorazioni si articolano con le seguenti macropriorità: interventi urgenti e indifferibili, manutenzione ordinaria e straordinaria.

3. I lavori devono essere eseguiti sull'intero territorio del Comune di Oristano, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese per trasferte al personale distaccato, per il trasporto di attrezzature e materiali e altre indennità di qualsiasi genere; devono altresì essere effettuati indipendentemente dalle quantità ordinate per ogni intervento, senza che l'appaltatore possa pretendere compensi aggiuntivi.

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire lo svolgimento dei lavori anche nei prefestivi, la messa a disposizione di una seconda squadra al bisogno e l'intervento urgente entro 24/48 ore dalla richiesta del Responsabile di cantiere;

L'impresa aggiudicataria dovrà occuparsi anche delle eventuali chiusure delle aree oggetto dell'intervento (ad es. parcheggi); si precisa che non c'è disponibilità di magazzino in loco.

Le opere da eseguirsi saranno identificate negli ordinativi trasmessi dal Comune di Oristano all'impresa; è tassativamente vietato da parte dell'impresa interrompere o non eseguire lavori descritti negli ordinativi.



COMUNE di ORISTANO

COMUNI de ARISTANIS

C.F. n° 00052090958

A seconda di particolari esigenze, i lavori dovranno essere eseguiti in qualunque periodo di tempo, sia di giorno che di notte, in funzione della natura del servizio e delle necessità e secondo le disposizioni impartite dagli uffici preposti, senza che ciò possa costituire titolo per alcun maggiore compenso rispetto ai prezzi della tariffa.

La corretta corrispondenza dei lavori alle specifiche di capitolato ed alle lavorazioni richieste verrà verificata dal Comune di Oristano che ha anche facoltà di ridurre, sospendere, modificare i programmi di lavoro al fine di intervenire in zone diverse da quelle programmate in relazione a particolari necessità di manutenzione delle sedi stradali.

CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 8 Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a. il piano operativo di sicurezza;
 - b. il Cronoprogramma;
 - c. le polizze di garanzia;
 - d. l'offerta della ditta aggiudicataria.
2. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto e sono materialmente allegati al medesimo:
 - a) il presente Capitolato speciale d'appalto
 - b) l'elenco dei prezzi unitari.

Art. 9 Ordine di prevalenza delle norme contrattuali

1. In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati dallo stesso richiamati, va osservato, fermo restando il rispetto delle norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale, il seguente ordine di prevalenza:
 - a) D. Lgs. 50 del 2016;
 - b) Contratto di appalto;
 - c) Capitolato Speciale di Appalto;
 - d) Descrizione contenuta nei prezzi contrattuali.

Art. 10 Norme regolatrici l'appalto

1. Per l'attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative nazionali e regionali che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici, e, in particolare:
 - D. Lgs. del 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e per la parte ancora vigente il D.P.R. del 05.10.2010 n. 207
 - D. Lgs. del 09.04.2008 n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" ;
 - Legge 13/08/2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché deleghe al Governo in materia di normativa antimafia";
 - norme di legge e disposizioni vigenti circa la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso od altre gravi forme di pericolosità sociale;
 - norme di legge e disposizioni vigenti in materia di controllo delle emissioni ed inquinamenti, incluso quello acustico;
 - norme, disposizioni generali e particolari dell'Azienda per Servizi Sanitari e dell'ISPESL;



COMUNE di ORISTANO

COMUNI de ARISTANIS

C.F. n° 00052090958

norme di legge e disposizioni vigenti circa il trattamento, rimozione e trasporto a discariche autorizzate delle sostanze tossiche e nocive;
norme di legge e disposizioni vigenti sulla disciplina della circolazione stradale e sulla tutela e conservazione del suolo pubblico (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e D.P.R. 16.12.1992, n. 495 "Regolamento d'attuazione del D.Lgs. n. 285 30/04/1992";
disposizioni e regolamenti generali e particolari del Comune di Oristano;
norme UNI, CEI e CIG.

2. In ordine a quanto sopra si precisa come segue la corrispondenza degli organi e uffici indicati nella normativa suddetta con organi e uffici dell'appaltante:

a) le funzioni di "responsabile del procedimento" verranno svolte dal _____;

b) la funzione di Direttore dei lavori verrà svolta dal _____.

3. Nell'esecuzione di tutte le opere e forniture oggetto dell'appalto devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, tutti i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente negli articoli del presente Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati allegati al contratto, nel rispetto dell'ordine di prevalenza di cui al precedente art. 9.

4. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra Comune di Oristano e impresa aggiudicataria, si fa riferimento ai disposti dal Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 e con le integrazioni, modifiche, specificazioni e prescrizioni del contratto nonché a quanto disposto nel successivo art. 11 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 11 Rapporti con la stazione appaltante

1. In relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento, l'appaltatore designerà un proprio rappresentante che sarà il diretto interlocutore del Comune di Oristano per quanto riguarda le tematiche tecniche, organizzative, amministrative e gestionali relative alle condizioni espresse dal presente Capitolato Speciale.

2. Per parte sua, il Comune di Oristano designerà, in propria rappresentanza, il Direttore dei lavori, attraverso il quale saranno trasmesse all'appaltatore tutte le comunicazioni, autorizzazioni ed eventuali richieste inerenti l'attività oggetto del contratto nonché le eventuali contestazioni in ordine al mancato/tardivo o inadeguato adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto. Spetta altresì al Committente, ovvero al firmatario del contratto per conto del Comune di Oristano, la nomina del Responsabile del Procedimento e del DL.

3. Gli ordini all'Appaltatore verranno impartiti solo ed esclusivamente per il tramite del Direttore dei lavori. Eventuali lavorazioni non previste o non ordinate resteranno a carico dell'Appaltatore il quale dovrà altresì provvedere al ripristino a proprie spese delle condizioni pre-esistenti.

Art. 12 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. In particolare l'appaltatore, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge e di regolamento nonché del presente Capitolato.

Art. 13 Durata del contratto

La durata del contratto è determinata in 24 mesi a partire dalla data di consegna. Per quanto riguarda i lavori di manutenzione straordinaria di cui all'art. 26 del presente Capitolato Speciale d'Appalto; la consegna degli stessi avverrà attraverso specifico modulo in considerazione della natura, dell'importanza o



COMUNE di ORISTANO

COMUNI de ARISTANIS

C.F. n° 00052090958

dell'urgenza dei lavori, tale atto non comporta modifiche al decorso dei termini contrattuali né alla durata del contratto stesso. I lavori di manutenzione straordinaria verranno comunque svolti nel medesimo lasso temporale di durata della manutenzione ordinaria.

Art. 14 Spese contrattuali - Oneri fiscali

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, nonché quelle per gli eventuali ulteriori atti relativi all'esecuzione del contratto stesso.
2. A carico esclusivo dell'appaltatore restano, altresì, le imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'appalto, che contrattualmente risultavano a suo carico, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risulti intestato a nome dell'appaltante, comprese le spese di bollatura degli atti di gestione dell'appalto.
3. L'imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge.

Art. 15 Recesso dal contratto e risoluzione del contratto

1. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del DLgs 50/2016.
2. La risoluzione del contratto potrà essere dichiarata dalla Stazione Appaltante nel caso che l'Appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate. In tal caso l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle opere regolarmente eseguite ed accettate dal Comune di Oristano e dovrà rimborsare l'importo del danno che potrebbe provenire alla Stazione Appaltante dalla stipula di un nuovo contratto o dall'esecuzione diretta dei restanti lavori.

Art. 16 Domicilio dell'appaltatore e persone autorizzate a riscuotere

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto medesimo, nel luogo dove ha sede l'Amministrazione Comunale, qualora non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Responsabile Unico del Procedimento, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi di cui sopra.

Art. 17 Trasmissione dei documenti

1. Rientra tra gli obblighi dell'Appaltatore, il rispetto delle previsioni del DLgs 50/2016 ed in particolare, è fatto obbligo all'Appaltatore, e per suo tramite, alle singole Ditte subappaltatrici di:
 - a) trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori principali o rispettivamente nei singoli sub-appalti, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile competente per territorio ove si svolgono i lavori, e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data del Verbale di Consegna dei Lavori;
 - b) trasmettere con scadenza trimestrale alla Stazione Appaltante, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva (il Comune di Oristano ha tuttavia la facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento);
 - c) trasmettere in relazione ad ogni Stato d'Avanzamento il Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciata a norma di legge dalla Cassa Edile competente per territorio e per il cantiere per il quale è stata effettuata la richiesta di certificazione;
 - d) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, ogni modifica avvenuta negli assetti proprietari, nella struttura dell'Impresa (azienda, ditta, società, ecc.) e negli organismi tecnici e amministrativi, nonché



COMUNE di ORISTANO

COMUNI de ARISTANIS

C.F. n° 00052090958

ogni variazione della composizione societaria superiore al 2 % rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 187/91;

e) trasmettere alla Stazione Appaltante e al Direttore dei Lavori, ogni contratto di subappalto, entro e non oltre 20 giorni dalla stipula dello stesso, sempre che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le opere che intende subappaltare e che l'affidamento in subappalto sia stato autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Art. 18 Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore Comune di Oristano si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art.110 del DLgs 50/2016

2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione gli artt. 37 e ss del D. Lgs. 50/2016.

Art. 19 Responsabilità dell'appaltatore

1. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del Contratto, si assume integralmente la responsabilità civile e penale derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto.

2. Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al successivo Capo XI del presente Capitolato, con particolare riferimento:

a) alla integrazione all'eventuale piano Sostitutivo di sicurezza e coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza fornito dall'Appaltante ed al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008, senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;

b) alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del Programma di lavori di cui al successivo art. 25 del presente Capitolato;

c) all'elaborazione di tutti gli esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione e ai propri mezzi d'opera, da sottoporre all'approvazione del Direttore dei Lavori, per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto;

d) alla tempestiva presentazione al Direttore dei Lavori delle campionature, complete delle necessarie certificazioni, nonché alla effettuazione delle prove tecniche di cui al successivo art. 31 del presente Capitolato (e delle eventuali prove da effettuare nel rispetto dell'eventuale piano di qualità);

e) alla organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità di accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell'eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o di altre Imprese, evitando di arrecare danni all'ambiente ed ai residenti delle zone interessate;

f) all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale di risulta da scavi, demolizioni o residuati di cantiere;

g) all'obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessato dalla viabilità di cantiere e alla eliminazione di ogni residuo di lavorazione.

CAPO III – TERMINI E DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 20 Consegna e inizio dei lavori

1. La consegna dei lavori, deve avvenire entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del contratto.

2. La Stazione Appaltante, qualora ricorrano motivi di urgenza, si riserva di consegnare i lavori anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli art. 32 Lgs. 50/2016 .

3. Il Comune di Oristano comunicherà all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovrà essere effettuata la consegna dei lavori secondo le necessità della Stazione Appaltante ed in base alle disposizioni di Legge. Qualora l'Appaltatore non si presentasse il giorno stabilito per ricevere la consegna dei lavori, gli verrà



COMUNE di ORISTANO

COMUNI de ARISTANIS

C.F. n° 00052090958

assegnato un perentorio termine, trascorso inutilmente il quale, il Comune di Oristano avrà senz'altro diritto a risolvere il contratto ed incamerare la garanzia versata.

4. Non appena intervenuta la consegna dei lavori è fatto obbligo dell'Appaltatore di iniziare i lavori, proseguendoli e successivamente attenendosi al cronoprogramma, ai sensi del successivo art. 25 del presente Capitolato, per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, ovvero secondo le indicazioni impartite dalla Direzione lavori per quanto riguarda i lavori di manutenzione straordinaria o di pronto intervento, così come disciplinati al successivo art. 26.

5. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta; deve altresì trasmettere, a scadenza trimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. L'Appaltatore dovrà inoltre trasmettere alla Stazione Appaltante, prima della consegna dei lavori, copia della documentazione prevista dall'art. 90 comma 9 e dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

6. La consegna dei lavori risulterà da processo verbale esteso in contraddittorio con l'Appaltatore; la consegna si intenderà effettuata con le garanzie di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile e dal predetto giorno ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere, ai danni diretti ed indiretti al personale e alle cose a qualunque titolo presenti in cantiere, graverà interamente sull'Appaltatore.

Art. 21 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori – disciplina e buon ordine del cantiere

1. Si precisa altresì che i lavori oggetto del presente appalto dovranno, in generale, essere eseguiti senza interruzioni dell'attività normalmente svolta nei luoghi interessati. L'Appaltatore pertanto, dovrà organizzare gli interventi in modo da rispettare tale specifica esigenza, senza che lo stesso possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi, comportandosi come di seguito precisato:

a) prima dell'inizio dei lavori, qualora si renda necessario procedere con scavi che possano in qualche maniera interessare le sottoreti esistenti, dovrà informarsi presso gli Enti gestori delle varie reti tecnologiche, dell'eventuale presenza nel sottosuolo dell'area interessata dagli interventi, di condutture o cavidotti e quindi richiederne la segnalazione in loco del tracciato e della quota di profondità. L'Appaltatore comunicherà altresì ai predetti Enti la data presumibile dell'esecuzione dei propri lavori. Qualora nonostante le cautele usate si dovessero verificare danni alle reti tecnologiche eventualmente presenti nell'area del cantiere, l'Appaltatore dovrà provvedere a darne immediato avviso, anche a mezzo telegramma, sia alla Stazione Appaltante, che agli Enti proprietari delle reti danneggiate. Rimane bene inteso che nei confronti dei proprietari delle reti tecnologiche danneggiate, l'unico responsabile rimane l'Appaltatore, sollevando da qualsivoglia responsabilità la Stazione Appaltante;

b) dovrà organizzare gli interventi in accordo con il Comune di Oristano, in maniera da ridurre il più possibile i disagi e le interferenze conseguenti ai lavori;

c) sempre al fine di consentire nei luoghi in questione l'espletamento delle normali attività, l'Appaltatore provvederà, ove necessario o secondo le richieste del Comune di Oristano, ad allestire opportuni impianti o allacciamenti provvisori, i quali dovranno sempre presentare i necessari requisiti di sicurezza contro gli infortuni;

d) dovrà provvedere inoltre, alla pulizia quotidiana dei luoghi ove hanno svolgimento i lavori, nonché tenerli sgombri da materiali o attrezzature che possono costituire fonte di pericolo per le persone.

2. Fatto salvo quanto sopra, in genere l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente, per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché questo, a giudizio del Comune di Oristano, non risulti pregiudizievole per la buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

3. Il Comune di Oristano si riserva però il diritto di stabilire l'ordine e il modo con i quali dovranno essere iniziate e ultimate le diverse categorie di lavori, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi; (appena constatata l'ultimazione dei lavori, la strada sarà aperta al pubblico transito).



COMUNE di ORISTANO

COMUNI de ARISTANIS

C.F. n° 00052090958

4. La Direzione Lavori potrà ordinare, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento di quel personale dell'Appaltatore che dimostri incapacità professionale o il cui comportamento sia giudicato incompatibile con il buon andamento dei lavori, ovvero manifesti atteggiamenti irrispettosi verso l'Utenza Pubblica o la Stazione Appaltante. Parimenti, il Comune di Oristano, qualora ritenesse a suo insindacabile giudizio, non idoneo per capacità professionale o comportamento l'operato di un subappaltatore, potrà ordinarne all'Appaltatore l'immediato allontanamento.

Art. 22 Obbligo alla riservatezza e comportamento in servizio

1. E' fatto divieto alla ditta appaltatrice di divulgare a persone estranee al Comune di Oristano ed alla D.L. notizie relative alle opere da eseguire o già eseguite relativamente all'appalto in corso.
2. E' pure fatto divieto alla ditta appaltatrice di pubblicare (o far pubblicare da terzi) disegni, schizzi, planimetrie che appartengano all'Amministrazione, senza prima aver ottenuto un'autorizzazione scritta dalla stessa, nonché di comunicare o di mostrare a terzi disegni ed elaborati, tranne che per le necessità derivanti dall'esecuzione dei lavori.
3. Tutto il personale operante sul territorio comunale dovrà mantenere un contegno consono alle normali regole di comportamento civile, dovrà rispettare le disposizioni impartite dalla D.L. e dal personale di sorveglianza preposto. In caso di dubbio sulle modalità di esecuzione dei lavori dovrà evitare di intraprendere iniziative personali limitandosi a consultare il personale di sorveglianza o la D.L. per gli opportuni chiarimenti. Si dovranno assolutamente evitare discussioni e comportamenti scorretti o ingiuriosi nei confronti di terzi. Nel caso in cui persone estranee all'amministrazione dovessero minacciare od impedire l'esecuzione dei lavori si dovrà darne immediato avviso al personale di sorveglianza o D.L. ed eventualmente sospendere i lavori ma in nessun caso eseguire disposizioni impartite da persone estranee al personale di sorveglianza e direzione lavori.
4. La ditta procurerà di tenere il Comune di Oristano sollevato ed indenne da qualsiasi reclamo o rimostranza da parte di terzi per eventuali rivendicazioni di diritti di brevetto e di invenzioni, relativi alla forma, alla costruzione, ai principi ed all'impiego dei materiali, senza eccezioni, occorrenti per la completa esecuzione di tutti i lavori di cui trattasi.

Art. 23 Modalità di esecuzione dei lavori

1. I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in particolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, sotto la direzione tecnico amministrativa dell'Appaltante.

Art. 24 Danni di forza maggiore - Sinistri alle persone - Danni alle proprietà

1. All'impresa rimasta aggiudicataria non verrà riconosciuto alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero nel corso dei lavori; eventuali danni di forza maggiore saranno accertati con le procedure stabilite dall'art. 166 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, avvertendo che la denuncia per il danno dovrà essere fatta per iscritto nei termini previsti e ferme restando infine le disposizioni ivi previste per quanto riguarda la negligenza dell'Impresa.
2. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dei Lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.

Art. 25 Lavori di manutenzione ordinaria - programmi di esecuzione, sospensione e ripresa dei lavori

1. Per lavori di manutenzione ordinaria, così come specificato al precedente art. 7 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono:
 - a) il rifacimento manutentivo completo della segnaletica orizzontale sulla rete stradale secondo le indicazioni del Cronoprogramma;



COMUNE di ORISTANO

COMUNI de ARISTANIS

C.F. n° 00052090958

b) l'adeguamento della segnaletica verticale.

2. L'impresa aggiudicataria si impegna a definire un piano dei lavori nel rispetto del Cronoprogramma onde consentire al Direttore dei Lavori medesimo la verifica in corso d'opera del regolare svolgimento delle lavorazioni e del rispetto delle scadenze contrattuali.

3. Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvate dal Direttore dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dal Comune di Oristano, mediante ordine di servizio, senza che l'Impresa possa vantare alcun maggior onere relativamente a tale disposizione ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi del Comune di Oristano;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Amministrazione Committente, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Comune di Oristano o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale del Comune;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza allo specifico articolo del D.Lgs. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano sostitutivo di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato;
- qualora per motivi legati all'ordine pubblico, alla gestione della viabilità, alla convenienza si renda necessario modificarne l'andamento.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dall'Amministrazione Committente; tale cronoprogramma può essere modificato dal Comune di Oristano al verificarsi delle condizioni di cui sopra.

4. Si precisa che i lavori in oggetto del presente appalto dovranno in generale essere eseguiti senza interrompere l'attività normalmente svolta nei luoghi interessati, al fine di consentire l'ordinato svolgimento dei lavori e di garantire al contempo il minimo impatto sulla fluidità e sulla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale. L'Appaltatore dovrà pertanto organizzare gli interventi in modo tale da rispettare tale specifica esigenza come di seguito meglio precisato e senza possibilità di rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

5. Fatto salvo quanto sopra, l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché questo a giudizio del Direttore dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi dell'Amministrazione.

6. Il Comune di Oristano si riserva, in ogni modo, il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un tempo stabilito o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori in modo che riterrà più conveniente senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

7. Qualora l'Appaltatore non presenti il programma, per l'andamento dei lavori verrà adottato quello previsto dal progetto e dalle specifiche indicazioni del Direttore dei Lavori.

8. Con cadenza mensile dovranno essere comunicati da parte dell'Appaltatore, in forma scritta e telematica, all'ufficio referente del Comune di Oristano, i reports contenenti la descrizione dettagliata dei lavori eseguiti relativamente alla manutenzione ordinaria.



COMUNE di ORISTANO

COMUNI de ARISTANIS

C.F. n° 00052090958

9. Nella eventualità che successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

10. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma di esecuzione secondo quanto disposto ai precedenti commi 2 e 3, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

11. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

12. Nei casi in cui le sospensioni per pubblico interesse o necessità abbiano superato, in una sola volta o nel loro complesso, un quarto del periodo contrattuale o comunque sei mesi complessivi e l'appaltatore, in base a proprie autonome valutazioni di convenienza, non avanzi la richiesta di poter recedere dal contratto, non avrà diritto ad ulteriori compensi o indennizzi per il periodo successivo al limite suddetto.

13. Nei casi in cui cause di forza maggiore, condizioni climatiche sfavorevoli, ragione di pubblico interesse od altre speciali simili circostanze impedissero in via temporanea ai lavori di procedere utilmente a regola d'arte, l'ufficio referente, di propria iniziativa o su segnalazione dell'Appaltatore, dopo aver sentito il responsabile del procedimento, potrà ordinarne la sospensione, disponendone successivamente la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.

14. Per la sospensione disposta per causa di forza maggiore o per pubblico interesse o per inadempienze dei disposti di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., all'Appaltatore non spetterà alcun compenso o indennizzo, nemmeno per la sorveglianza dell'intero cantiere. E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 159, comma 4 del D.P.R. 207/2010.

15. Resta inteso che i verbali di sospensione e di ripresa lavori saranno firmati dal responsabile dell'ufficio referente, dall'Appaltatore e controfirmati dal responsabile del procedimento, cui saranno poi inviati, e che l'intervenuta sospensione non fa decorrere, per tutta la sua durata, il tempo previsto in contratto l'ultimazione dei lavori.

16. Il Responsabile dell'ufficio referente ha facoltà di ordinare la sospensione dei lavori e anche lo sgombero di materiali in occasione di pubbliche manifestazioni e per motivi di ordine pubblico o nel caso in cui in dipendenza dei lavori stessi la viabilità risulti gravemente compromessa ed anche qualora le condizioni atmosferiche possano compromettere la buona riuscita dei lavori e dei materiali. Sia la sospensione dei lavori sia lo sgombero dei materiali dovranno essere considerati come onere normale dell'appalto, già compensato con i prezzi unitari stabiliti nell'Elenco Prezzi allegato al presente Capitolato, quindi non potrà essere avanzata alcuna richiesta di indennizzo.

Art. 26 Lavori di manutenzione straordinaria

1. Per lavori di manutenzione straordinaria, così come specificato al precedente art. 7 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono:

- a) interventi sulla segnaletica derivanti da sopravvenute esigenze gestionali e/o derivanti da modifiche della viabilità;
- b) interventi per l'attuazione di nuove disposizioni sulla circolazione stradale o modifiche di quelle già esistenti.

2. Tali interventi potranno essere richiesti da parte del Comune anche in via telefonica, salvo successiva formalizzazione a mezzo email e dovranno essere evasi senza interruzioni dalla Ditta entro e non oltre 48 ore dalla richiesta.



COMUNE di ORISTANO

COMUNI de ARISTANIS

C.F. n° 00052090958

3. I lavori rientranti negli interventi derivanti da sopravvenute esigenze gestionali e/o derivanti da modifiche della viabilità ovvero opere di adeguamento alle prescrizioni normative verranno trasmessi in apposite liste e trasmessi via email.

3. Al termine dei lavori di manutenzione straordinaria dovranno essere comunicati da parte dell'Appaltatore, in forma scritta e telematica, all'ufficio referente del Comune di Oristano, i reports contenenti la descrizione dettagliata dei lavori eseguiti;

4. Per la sospensione disposta per causa di forza maggiore o per pubblico interesse o per inadempienze dei disposti di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., all'Appaltatore non spetterà alcun compenso o indennizzo, nemmeno per la sorveglianza dell'intero cantiere. E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 159, comma 4 del D.P.R. 207/2010.

5. In caso di ritardo imputabile all'impresa di oltre 2 giorni rispetto alla tempistica prevista per i lavori di cui al presente articolo, i lavori potranno essere eseguiti dalla Stazione Appaltante, a spese della Ditta Appaltatrice, a valere sulla cauzione definitiva presentata dalla Ditta Appaltatrice, ovvero a scelta sul primo stato di avanzamento lavori utile.

Art. 27 Interventi di ripristino urgenti

1. Tali interventi riguardano le opere urgenti da eseguirsi a seguito di eventi straordinari e non prevedibili, quali danneggiamenti di varia natura (ad esempio incidenti stradali, ragioni di ordine pubblico e sicurezza).

2. I lavori definiti urgenti potranno essere richiesti anche previa comunicazione telefonica successivamente formalizzata sulla base di ordini scritti comunicati dall'Ufficio di direzione lavori del Comune di Oristano.

3. A tali ordini scritti dovrà esser data tempestiva risposta: l'arrivo della squadra operativa sul posto dovrà essere garantito entro 24 ore dalla richiesta di intervento.

4. Il mancato arrivo della squadra operativa sul posto nei termini temporali assegnati e/o la mancata esecuzione e/o incompleta esecuzione della prestazione da rendere saranno soggetti a penale come stabilito al successivo art. 29.

Art. 28 Lavori eventuali non previsti

1. Per l'esecuzione di categorie di lavori non previsti o per le quali non si hanno i relativi prezzi si provvederà in economia, con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'Impresa. Gli operai per i lavori in economia, dovranno essere idonei alle opere da eseguire e provvisti della necessaria attrezzatura. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio, dovranno essere efficienti e in perfetto stato d'impiego e provvisti di tutti gli accessori necessari per il regolare funzionamento.

Art. 29 Termini per la esecuzione dei lavori – Penali in caso di ritardo – Proroghe

1. I lavori di manutenzione ordinaria saranno eseguiti sulla base della tempistica definita nel Cronoprogramma e secondo le specifiche del piano dei lavori qualora presentato dall'Appaltatore e approvato dalla Comune di Oristano di cui all'art. 25 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

2. I lavori di manutenzione straordinaria saranno eseguiti sulla base della tempistica stabilita all'art. 26 del presente Capitolato Speciale d'Appalto e comunque dipendente dalle necessità della Comune di Oristano e dell'urgenza, definita a insindacabile giudizio da parte dell'Ufficio di Direzione dei Lavori.

3. Gli interventi di ripristino urgenti saranno eseguiti sulla base della tempistica stabilita all'art. 27 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Eventuali proroghe potranno essere concesse se richieste per fondati motivi prima della scadenza. Non possono costituire motivo di proroga dell'inizio dei lavori e della loro regolare e continuativa conduzione:

a) il ritardo nell'apprestamento del cantiere;

b) il tempo necessario per l'espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell'appaltatore di cui ai vari articoli del presente Capitolato;



COMUNE di ORISTANO

COMUNI de ARISTANIS

C.F. n° 00052090958

c) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra appaltatore e maestranze.

4. La risposta in merito all'istanza di concessione di proroghe è resa dal Responsabile Unico del Procedimento nei termini individuati dall'art. 159 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 esclusivamente per i seguenti motivi:

a) sospensione dei lavori determinate da avverse condizioni meteorologiche, protrattesi per tempi superiori a 10 (dieci) giorni naturali consecutivi, comprovate dai relativi verbali sottoscritti;

b) circostanze speciali non prevedibili al momento della redazione del progetto, che di fatto determinino l'obbligo di interrompere i lavori per motivi connessi alla salvaguardia della pubblica incolumità e/o all'ordine pubblico;

c) cause di forza maggiore che di fatto impediscano l'esecuzione e la realizzazione a regola d'arte dei lavori;

d) necessità di predisporre varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132 del D. Lgs. 50/2016 .

5. Resta inteso che il tempo utile fissato comprende in ogni caso anche il periodo di condizioni climatiche avverse e che se durante l'esecuzione dei lavori si verificassero sospensioni o fossero riconosciute proroghe per l'ultimazione dei lavori o fossero eseguiti lavori suppletivi comportanti l'aumento degli importi, il programma verrà variato mediante gli atti stessi che ne dispongono l'esecuzione.

6. L' accertamento dell'avvenuta ultimazione dei lavori sarà effettuata a seguito di richiesta scritta dell'Appaltatore e verifica da eseguirsi in contraddittorio come stabilito nel successivo art. 62.

7. Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella ultimazione delle opere, rispetto alla tempistica prevista dal Cronoprogramma, per quanto riguarda le opere di manutenzione ordinaria, o rispetto la tempistica indicata all'art. 26 per quanto riguarda le opere di manutenzione straordinaria ed all'art. 27 per gli interventi urgenti, il responsabile dell'ufficio referente applica all'appaltatore, a titolo di penale, a norma dell'art. 145 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, una decurtazione giornaliera pari allo 1‰ per mille (unopermille) dell'ammontare contrattuale, riferito distintamente fra gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria ed urgenti, e comunque, complessivamente, non sarà superiore al 10% (dieci per cento) del predetto ammontare, ed è determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

8. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.

9. In ogni caso qualora il ritardo sia tale da comportare una penale di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, trova applicazione la procedura di risoluzione del contratto ai sensi del D. Lgs. 50/2016 fatti salvi gli effetti frattanto prodotti. In tal caso, ai sensi dell'art. 159, comma 14 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 43, comma 10 Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere gli stessi.

10. Oltre alla penale, all'Appaltatore spetta anche il pagamento delle maggiori spese per assistenza, il cui ammontare è stabilito in € 500,00= (euro cinquecento/00) giornaliera, nonché gli eventuali danni arrecati alla Stazione Appaltante.

Art. 30 Disponibilità di personale, attrezzature e mezzi d'opera e obbligo di costituire magazzino

1. L'appaltatore ha l'obbligo, in funzione delle richieste del Comune di Oristano, di garantire la presenza per i lavori da effettuarsi di una o due squadre tipo dotate delle necessarie attrezzature. La presenza in servizio potrà essere richiesta anche in periodi particolari dell'anno quali il periodo estivo, in prossimità e/o concomitanza di festività nazionali o religiose (cosiddetti "ponti") ecc. L'appaltatore dovrà quindi organizzarsi con un numero sufficiente di operai onde poter assolvere all'obbligo di presenza giornaliera della/e squadre operanti.

2. L'appaltatore ha l'obbligo di avere la disponibilità di una dotazione minima di macchine ed attrezzature per l'espletamento del regolare svolgimento dei lavori oggetto dell'appalto.



COMUNE di ORISTANO

COMUNI de ARISTANIS

C.F. n° 00052090958

3. In caso di assenza temporanea dell'appaltatore o della persona da lui designata a rappresentarlo sul cantiere i capisquadra operanti sul territorio cittadino dovranno essere equipaggiati di telefoni cellulari tipo GSM onde poter essere tempestivamente reperibili dal personale di sorveglianza e direzione lavori.

4. L'Appaltatore è altresì tenuto a costituire un magazzino per il deposito delle minori attrezzature, per lo stoccaggio del materiale e di eventuali forniture, per la conservazione di eventuali provini e campionature di cui al successivo articolo del presente Capitolato Speciale d'Appalto. Tale locale deve essere mantenuto in perfetto ordine e pulizia e deve essere reso accessibile al personale del Comune di Oristano.

Art. 31 Campionature – prove tecniche e verifiche

1. Ai sensi dell'art. 167 comma 7 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificatamente previsti dal presente Capitolato, sono disposti dalla Direzione Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Direzione Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo: la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

2. Ai sensi del disposto del comma 8 del succitato articolo, la Direzione Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove o analisi ancorché non prescritte dal presente Capitolato Speciale d'appalto ma ritenute necessarie a imprescindibile giudizio della Direzione Lavori o dell'Organo di Collaudo per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono a carico dell'Appaltatore.

3. Costituisce onere a carico dell'Appaltatore, perché da ritenersi compensato nel corrispettivo d'appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestività, di propria iniziativa o, in difetto, su sollecitazione della Direzione Lavori, alla preventiva campionatura di materiali, semilavorati, componenti e impianti, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle norme di accettazione e, ove necessario, dai rispettivi calcoli giustificativi, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione Lavori, mediante apposito ordine di servizio.

4. I campioni e le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal Direttore dei Lavori e dal rappresentante dell'Appaltatore, devono essere conservati fino al collaudo nei locali messi a disposizione dell'Appaltante da parte dell'Appaltatore medesimo di cui al comma 6 del precedente articolo del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

5. È altresì a carico dell'Appaltatore l'esecuzione delle prove, in sito o in laboratorio, richieste dalla Direzione Lavori e/o dalla Commissione di collaudo in corso d'opera per l'accertamento della qualità e della resistenza di componenti e materiali approvvigionati, della tenuta delle reti, della sicurezza e della efficienza degli impianti, con l'onere per lo stesso appaltatore anche di tutta l'attrezzatura e dei mezzi necessari per il prelievo e l'inoltro dei campioni a laboratori specializzati accompagnati da regolare verbale di prelievo sottoscritto dal Direttore dei Lavori, e per l'ottenimento dei relativi certificati.

6. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.

7. La Stazione Appaltante procederà, a mezzo della Direzione Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

8. La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

9. Il Direttore Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.

10. Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

11. In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte,



COMUNE di ORISTANO

COMUNI de ARISTANIS

C.F. n° 00052090958

in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

Art. 32 Variazioni alle opere progettate e lavori non previsti

1. Le opere che formano oggetto dell'appalto dovranno risultare dalla descrizione e dalle tavole grafiche allegate, salvo quanto sarà meglio precisato durante l'esecuzione dalla direzione Lavori della Comune di Oristano.

2. Comune di Oristano si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli artt. 161 e 162 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 e dal <d Lgs. 50/2016 , che qui si intendono integralmente richiamati e, in particolare:

- non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto dell'Ufficio di direzione lavori della Comune di Oristano;
- nessuna variazione o addizione può essere apportata al progetto appaltato in fase di esecuzione da parte dell'Appaltatore a sua esclusiva iniziativa. L'Appaltatore non potrà quindi per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni, aumenti o diminuzioni ai lavori assunti rispetto alle previsioni contrattuali;
- per le ipotesi previste dal D. Lgs. 50/2016 , l'Appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto è tenuto ad eseguire le variazioni richieste dalla Comune di Oristano pari alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennità aggiuntiva, salvo il corrispettivo relativo ai lavori.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare alla ditta aggiudicataria ulteriori lavori complementari o simili a quelli oggetto dell'appalto, nel limite massimo del 30% dell'importo del contratto.

Art. 33. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione di prezzi unitari contrattuali come determinati ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4.

2. Qualora tra i prezzi contrattuali di cui al comma 1 non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'art. 163 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010.

CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA E CRITERI CONTABILI

Art. 34 Valutazione dei lavori

1. Sono da contabilizzare a misura tutti i lavori oggetto del presente appalto così come definiti nel precedente art. 4. La misurazione verrà effettuata sulla base di quanto definito al successivo art. 43.

Art. 35 Pagamenti in acconto

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento con cadenza trimestrale. L'importo dei lavori eseguiti è valutato a misura come indicato al precedente art. 34, secondo le modalità riportate al successivo art. 43. Qualora la condotta dei lavori dovesse superare il semestre, allo scadere dei sei mesi verrà comunque liquidato un stato di avanzamento lavori per le lavorazioni effettivamente eseguite, previa verifica in contraddittorio tra l'ufficio referente e l'appaltatore. I lavori verranno contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al seguente comma 2 del presente articolo,

2. Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,



COMUNE di ORISTANO

COMUNI de ARISTANIS

C.F. n° 00052090958

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi all'emissione dello Stato d'Avanzamento il Responsabile Unico del Procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il" con l'indicazione della data. La liquidazione degli acconti avrà luogo entro 30 gg. dalla data di emissione di ogni certificato di pagamento, previa presentazione delle relative fatture e fino alla concorrenza dell'importo annuale corrispondente.

4. Contestualmente alla maturazione dei Stati di Avanzamento trimestrali è fatto obbligo all'appaltatore, se del caso, di aggiornare i Piani operativi di cui all'art. 25.

Art. 36 Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, viene rilasciata l'ultima rata d'acconto, qualunque sia la somma a cui possa ascendere.

2. Ai sensi dell'art. 200 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1.

3. La rata di saldo, ove dovuta, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 37 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'Appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. Il pagamento degli interessi di mora è comprensivo del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 del Codice Civile.

4. È facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 del presente articolo, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà



COMUNE di ORISTANO

COMUNI de ARISTANIS

C.F. n° 00052090958

dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione del D. Lgs. 50/2016 .

Art. 38 Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito al comma 3 del precedente articolo, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al precedente comma 5.1 del presente articolo, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora. Il pagamento degli interessi di mora è comprensivo del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 del Codice Civile.

Art. 39 Documentazione da acquisire per disporre i pagamenti delle rate di acconto e di saldo

1. Il pagamento dei corrispettivi per Stati d'Avanzamento Lavori (S.A.L.) e del saldo finale, del presente appalto, sono subordinati all'acquisizione da parte della Stazione Appaltante della Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità che dovrà essere richiesta allo Sportello Unico competente per territorio ove i lavori si sono svolti.

2. La Stazione Appaltante provvederà a richiedere il D.U.R.C. dell'Impresa Appaltatrice e Subappaltatrice ed in tal caso non si terrà conto del tempo intercorso per il ricevimento del D.U.R.C. nel calcolo del tempo utile per il pagamento, né il ritardo nel ricevimento del documento sarà motivo per avanzare richieste di interessi o di indennizzi a qualunque titolo da parte dell'Appaltatore.

3. È facoltà dell'Appaltatore produrre il D.U.R.C. anche dei subappaltatori in corso di validità contestualmente all'emissione del Certificato di pagamento.

Art. 40 Osservanza della normativa di cui alla Legge 136/2010 "Piano Straordinario contro le mafie"

1. I pagamenti dovuti all'Impresa appaltatrice saranno subordinati all'osservanza da parte della medesima dei disposti della Legge 13/08/2010 n. 136 "PIANO STRAORDINARIO CONTRO LE MAFIE" .

2. In particolare, rimane inteso che la ditta appaltatrice è tenuta al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

3. Qualora la ditta appaltatrice effettui transazioni senza avvalersi delle banche o della Società Poste Italiane S.p.a., il contratto d'appalto inerente l'opera cui è riferito il presente Capitolato Speciale si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 dell'art. 3 di cui alla Legge 136/2010.

Art. 41 Prezzi unitari per la contabilizzazione delle opere

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. Tali prezzi devono ritenersi fermi e imm modificabili per tutta la durata del contratto fatto salvo quanto previsto al successivo art. 44.

2. Gli stessi prezzi unitari vanno anche utilizzati per eventuali varianti, conguagli contabili od anche nel caso in cui dovessero trovare applicazione i disposti di cui al successivo art. 57 relativo alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio.

3. I prezzi unitari compensano anche gli oneri qui di seguito elencati:

a) circa i materiali, ogni spesa per: fornitura, trasporti sino al luogo di impiego (e indipendentemente da numero e tipi di mezzi impiegati, ivi compresi quelli speciali); eventuali dazi doganali e pesature; accatastamento, riprese e cali; perdite sfridi e sprechi; ogni altro onere per darli pronti all'impiego sul luogo di installazione e costruzione, nonché all'impiego per allontanare eventuali eccedenze, spese per trasporto c/o pubbliche scariche;



COMUNE di ORISTANO

COMUNI de ARISTANIS

C.F. n° 00052090958

b) circa gli operai, ogni spesa per fornirli di attrezzi ed utensili del mestiere, dei dispositivi di protezione individuale, nonché il trattamento retributivo normativo previdenziale ed assistenziale, così come per l'eventuale illuminazione artificiale del cantiere;

c) circa i noli, ogni spesa per dare i macchinari ed i mezzi pronti all'uso nel luogo d'impiego, ivi inclusi la necessaria disponibilità di carburante e/o energia elettrica nonché gli oneri per lubrificanti e materiali di consumo in genere, il personale addetto al funzionamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le riparazioni e l'allontanamento dal cantiere a prestazioni ultimate;

d) circa i lavori, tutte le spese per fornitura, lavorazione, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni tipo e specie, indennità di cave, di passaggi, di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea, di trasporto, carico e scarico, costo di smaltimento in discarica autorizzata, nonché di assistenza muraria alle singole voci di impianti, di tiro in sito con qualsiasi mezzo di tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

4. Si intendono compresi nel prezzo di fornitura dei segnali anche tutti gli eventuali dispositivi necessari al fissaggio del supporto al sostegno, anche nel caso di installazione su strutture portanti particolari.

5. I prezzi al metro quadrato dei segnali stradali si intendono relativi alla effettiva dimensione della faccia a vista del cartello con esclusione dei risvolti di bordo.

6. Il prezzo della posa di nuovi impianti segnaletici comprenderà la mano d'opera, i materiali per la fondazione, lo scavo, il trasporto in discarica del materiale di risulta, il ripristino del manto stradale o del marciapiede, i dispositivi di protezione e di segnalazione necessari ed ogni altro onere e spesa, esclusa la sola struttura di sostegno.

7. Il prezzo della rimozione degli impianti segnaletici comprenderà la mano d'opera, i materiali per il ripristino della pavimentazione, il trasporto in discarica del materiale di risulta, gli oneri di discarica, il ripristino della pavimentazione con materiale analogo a quello della zona immediatamente circostante (mattonelle, pietra, asfalto ecc.), i dispositivi di protezione e di segnalazione necessari ed ogni altro onere e spesa.

Art. 42 Misurazione e valutazione dei lavori

1. La quantità dei lavori e delle forniture saranno determinati con metodi geometrici o a numero o a peso, come specificato nelle singole voci dell'Elenco Prezzi che fa parte integrante del presente Capitolato.

2. Il solvente, le vernici e ogni altro materiale eventualmente necessario per la messa in opera delle vernici non sarà pagato a parte, intendendosi l'onere della fornitura a carico dell'Impresa e compensato nel prezzo della vernice in opera.

3. La misurazione della segnaletica orizzontale sarà effettuata solo per le parti effettivamente tinteggiate, con esclusione degli intercalari, per strisce a sviluppo lineare (strisce da cm. 12 e 15) . Per tutte le altre tipologie di segnalazione orizzontale le norme di misurazione sono le seguenti:

a) striscia di larghezza maggiore di cm. 15: misurate a metro quadrato secondo la striscia effettiva;

b) lettere: misurate secondo il rettangolo circoscritto alle lettere;

c) zebrature: misurate secondo la figura geometrica contenuta nel perimetro zebrato con deduzione dell'eventuale aiuola interna (in rilevato) moltiplicato per 0,4 (zero virgola quattro);

d) segnali di incrocio: misurati per la superficie Effettiva;

e) punte di frecce: misurate secondo il rettangolo circoscritto alla figura;

f) gambi di frecce: misurati per la superficie effettiva;

g) simboli e figure: misurati secondo il minimo rettangolo in grado di contenere la fascia moltiplicato per 0,4 (zero virgola quattro);



COMUNE di ORISTANO

COMUNI de ARISTANIS

C.F. n° 00052090958

h) sverniciatura di strisce preesistenti mediante fresatura: misurata per la superficie effettiva prendendo come larghezza quella della striscia cancellata (es. cm. 12 o 15) e come lunghezza quella effettivamente misurata.

4. L'ufficio referente si riserva altresì la facoltà di richiedere, a cura e spese dell'appaltatore, un rapporto di prova attestante i requisiti sopra evidenziati rilasciato da un Istituto legalmente riconosciuto, ai sensi del D.M. 31/03/95.

5. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere ai necessari rifacimenti, riprese, ritocchi, tutte le volte che ciò si renda necessario, perché la compattezza, il disegno, la visibilità la rifrangenza e, in generale, tutti i requisiti della segnalazione siano in perfetto ordine, assumendosi ogni responsabilità penale e civile in merito.

Art. 43 Revisioni dei prezzi

1. L'Appaltatore riconosce che i prezzi netti proposti nell'offerta economica coprono tutti, nessuno escluso, gli oneri derivanti dal contratto.

2. Ai sensi dell'articolo 106 e ss del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile, fatta salva l'applicazione di eventuali discipline derogatorie previste dalla normativa nazionale e regionale vigenti al momento della stipula ovvero durante l'esecuzione del contratto.

Art. 44 Valutazione degli oneri per la sicurezza

1. Nella valutazione dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1 allegato XV del DLgs. 81/2008, vanno stimati per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi per:

- a) gli apprestamenti previsti per la Sicurezza e nell'eventuale PSS Piano Sostitutivo di sicurezza e Coordinamento;
- b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
- c) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti di evacuazione dei fumi, laddove il tipo di lavorazioni preveda la presenza di tali rischi;
- d) i mezzi e i servizi di protezione Collettiva;
- e) le procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

2. Il compenso relativo agli Oneri per la Sicurezza verrà corrisposto per acconti, proporzionalmente allo stato d'avanzamento dei lavori.

Art. 45 Valutazione dei lavori in economia

1. I lavori in economia, qualora necessari, dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio di direzione lavori del Comune di Oristano e verranno valutati con l'applicazione delle tariffe tabellari emanate dagli organi competenti in vigore al momento della stipula del contratto d'appalto.

In ogni caso l'entità percentuale dei lavori in economia non potrà superare il 50% (cinquantapercento) dell'importo di contratto.

2. I prezzi di cui al precedente comma comprendono:

- a) circa i materiali: ogni spesa (per fornitura, trasporto, IVA, sfridi, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che debba venire sostenuta per renderli a piè d'opera e pronti all'impiego;
- b) circa i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi occorrenti pronti per l'uso ivi compresi carburanti, lubrificanti e conducente od operatore ove previsto;
- c) circa gli operai: i mezzi d'opera per fornire i medesimi di attrezzi e utensili d'uso, nonché i premi delle assicurazioni sociali obbligatorie.



COMUNE di ORISTANO

COMUNI de ARISTANIS

C.F. n° 00052090958

E' inteso che gli operai forniti per i lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi e utensili.

Le macchine ed attrezzi dati in noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti degli operatori e di tutti gli accessori per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi d'opera per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

3. Nessun lavoro in economia potrà essere contabilizzato se non esplicitamente autorizzato.

4. Non verranno computati in economia, con riferimento agli operai, gli intervalli di tempo dedicati ai sopralluoghi o alla definizione dei lavori.

Art. 46 Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione del credito, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 50/2016 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.

3. Si applica quanto disposto dall'art. 117 del D. Lgs. 50/2016 per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

CAPO V – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 47 Garanzia provvisoria a corredo dell'offerta

1. Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2 % (due per cento) dell'importo dei lavori stessi, prestata anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa.

2. La cauzione rilasciata in sede di gara copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del medesimo contratto, mentre ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria verrà restituita entro 30 gg. dall'aggiudicazione.

3. La fidejussione bancaria o assicurativa prestata a titolo di cauzione provvisoria deve espressamente prevedere:

a) l'espressa rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile e sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;

b) validità della polizza per almeno 180 gg dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta.

4. L'offerta deve essere corredata altresì dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Art. 48 Garanzia fideiussoria e cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria pari al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale dei lavori. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

2. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.



COMUNE di ORISTANO

COMUNI de ARISTANIS

C.F. n° 00052090958

3. La garanzia fideiussoria deve essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, senza che per ciò si faccia luogo a miglioramento del prezzo di aggiudicazione, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori, e dovrà prevedere le seguenti clausole:

- a) l'espressa rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 secondo comma codice civile e sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

4. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento nonché gli oneri per l'esecuzione in danno a scelta del Comune di Oristano ai sensi dell'art. 26 comma 12 del presente Capitolato Speciale d'Appalto e cessa di avere effetto solo alla data di approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La garanzia fideiussoria potrà venire costituita mediante fidejussione bancaria od assicurativa senza che per ciò si faccia luogo a miglioramento del prezzo di aggiudicazione

5. All'atto della stipulazione dovrà presentarsi la ricevuta della cauzione definitiva.

6. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

7. La cauzione definitiva sarà svincolata con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 senza che per tale restituzione sia il medesimo esonerato da quelle responsabilità cui è vincolato in forza di legge.

8. La cauzione definitiva potrà restare vincolata in tutto o in parte a garanzia dei diritti dei creditori a norma di legge. Il Comune di Oristano potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Comune di Oristano senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 49 Riduzione delle garanzie

1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all'art. 48 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016.

2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all'art. 49 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso dei medesimi requisiti di cui al comma 1.

Art. 50 Assicurazione a carico dell'impresa

1. Ai sensi del Codice dei contratti, e dell'art. 125 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa, nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione per i seguenti massimali:

- R.C.V.T.: € 500.000,00=.

- Danni ad opere ed impianti anche pre-esistenti: importo del contratto.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione e deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.



COMUNE di ORISTANO

COMUNI de ARISTANIS

C.F. n° 00052090958

2. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
3. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le Stazioni Appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
4. Il contraente trasmette alla Stazione Appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
5. L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

CAPO VI – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 51 Subappalto

1. L'eventuale affidamento in subappalto (ivi compresi gli atti di cottimo) di parte delle opere e dei lavori è subordinato, previa autorizzazione della Stazione appaltante, al rispetto delle disposizioni di cui al DLgs 50/2016 e all'art. 170 del d.P.R. 207/2010
2. La categoria prevalente è quella indicata all'art. 5 del presente Capitolato.
3. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento a subappalto.
4. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
5. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
 - a) che i concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
 - b) che l'Appaltatore provveda, almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori al deposito del contratto di subappalto presso il soggetto appaltante;
 - c) che al momento del deposito presso il soggetto appaltante del contratto di subappalto, l'Appaltatore stesso trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso dei requisiti di cui alla successiva lettera d)
 - d) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità Europea, in possesso della qualificazione secondo il sistema previsto dal Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010;
 - e) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
6. Nel subappalto di lavori d'importo pari a quello per cui la normativa statale non prevede l'obbligatorietà del sistema attuato dalla SOA, il possesso dei requisiti di ordine tecnico ed organizzativo del subappaltatore dimostrato dall'iscrizione dello stesso alla CCIAA, nonché da apposita dichiarazione dell'impresa appaltatrice attestante l'idoneità tecnico organizzativa del subappaltatore.
7. L'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidati in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%.
8. Le Imprese subappaltatrici devono osservare di applicare o fare applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto durante il periodo di svolgimento dei lavori, anche se assunti fuori dalla Regione Sardegna le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella Regione ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alla Cassa Edile della Provincia di Oristano anche ai fini dell'accantonamento contributivo.
9. Il subappalto o il cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore.
10. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tutti i sub-contratti o sub-affidamenti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del sub-lavoro, servizio o fornitura affidati. In difetto e/o



COMUNE di ORISTANO

COMUNI de ARISTANIS

C.F. n° 00052090958

parziale omissione di tale comunicazione, ogni e qualsiasi evenienza che dovesse verificarsi in cantiere sarà integralmente addebitale all'Appaltatore.

11. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);
- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere, devono essere indicati anche i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- c) le Imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai vigenti contratti collettivi nazionali e territoriali per la zona nella quale si svolgono i lavori, e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d) le Imprese subappaltatrici, tramite l'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione subappaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, Assicurativi ed Antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

12. Con la sottoscrizione del contratto d'appalto, del quale il presente Capitolato Speciale rappresenta parte integrante e sostanziale, l'Appaltatore prende pertanto atto e presta fin d'ora il proprio consenso, in esito al provvedimento assunto dall'appaltante, a detta immissione in possesso, con l'assunzione a proprio carico dell'onere della guardiania e buona conservazione delle opere nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio e il momento della effettuazione di tale immissione nel possesso del cantiere dopo il riappalto.

13. L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti dell'appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto del subappalto, sollevando questi da qualsiasi eventuale pretesa delle Imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.

14. Il Direttore dei Lavori ed il coordinatore per l'esecuzione, di cui al D.Lgs 81/2008, provvederanno a verificare, per quanto di rispettiva competenza, il puntuale rispetto di tutte le condizioni specificate nel presente articolo.

Art. 52 Responsabilità in materia di subappalto

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il Direttore dei Lavori ed il Responsabile Unico del Procedimento, nonché l'eventuale Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria nonché le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (arresto da sei mesi ad un anno, ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto), ferma restando la possibile risoluzione del contratto da parte della Stazione Appaltante.

Art. 53 Pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti

1. I pagamenti al subappaltatore verranno effettuati dall'Impresa appaltatrice. La Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. A tale riguardo l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla medesima Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia



COMUNE di ORISTANO

COMUNI de ARISTANIS

C.F. n° 00052090958

effettuate. Qualora l'Appaltatore non provveda a trasmettere le fatture quietanzate dell'impresa subappaltatrice o del cottimista entro il suddetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

2. Si precisa, altresì, che il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo del presente appalto è subordinato all'acquisizione da parte della Stazione Appaltante della dichiarazione unica di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dei subappaltatori.

Art. 54 Funzioni, compiti e responsabilità di subappaltatrici e lavoratori autonomi

1. Il Responsabile del cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato dall'Appaltatore, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell'organizzazione dei lavori, pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilità:

- a) gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- b) osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento del presente capitolato contrattuali e le indicazioni ricevute dall'eventuale nomina del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- c) allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
- d) vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei Lavori.

2. L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti.

CAPO VII – CONTROVERSIE, MANODOPERA ED ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 55 Riserve e controversie

1. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'art. 190, comma 2, del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

2. Ai sensi del D. Lgs. 50/2016, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti incrementi rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, si applica quanto disposto dallo stesso citato decreto.

3. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante per il tramite del Direttore dei Lavori.



COMUNE di ORISTANO

COMUNI de ARISTANIS

C.F. n° 00052090958

5. Le riserve dell'Appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto previsto dall'art. 159, comma 3, del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all'atto della loro sottoscrizione.

Art. 56 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Modalità e termini per la risoluzione del contratto sono quelli previsti dagli artt. 110 e ss del D. Lgs. 50/2016 e relative norme di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010. In ogni caso la Stazione Appaltante riconosce come grave inadempimento, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 50/2016 le seguenti mancanze contrattuali:

- a) inadempimento alle disposizioni del responsabile dell'ufficio referente riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- c) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- e) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- f) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dall'eventuale coordinatore per la sicurezza;

Art. 57 Foro competente

1. Ove non si pervenga ad un accordo bonario, ai sensi dell'art. 240 del Codice dei Contratti, e l'appaltatore confermi le riserve, ferma restando la competenza del foro di Oristano, la definizione delle controversie sarà demandata al Giudice Ordinario.

Art. 58 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. Nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, l'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente le disposizioni previste dai seguenti decreti legislativi:

a) DLgs 50/2016

b) Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010.

2. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall'ufficio di Direzione lavori o allo stesso segnalata dagli organismi interessati, il Responsabile dell'ufficio medesimo ingiunge all'appaltatore di regolarizzare la propria posizione, dandone notizia agli organismi suddetti e all'Ispettorato del lavoro.

3. Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

4. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

5. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 (quindici) giorni dall'inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

6. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

a) i regolamenti in vigore in cantiere;

b) le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;



COMUNE di ORISTANO

COMUNI de ARISTANIS

C.F. n° 00052090958

c) le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e le indicazioni fornite dall'eventuale nomina del Coordinatore per l'esecuzione;

7. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo.

8. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

Art. 59 Durata giornaliera dei lavori

1. L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali, e ciò anche se l'Appaltatore non si è iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

2. All'infuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi, l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio fare eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante.

Art. 60 Lavoro straordinario e notturno

1. Qualora la Direzione Lavori ordinasse per iscritto il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell'orario di lavoro oltre le otto ore giornaliere, all'Appaltatore, oltre l'importo del lavoro eseguito, sarà corrisposto per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato presente, un compenso pari alla percentuale di maggiorazione stabilita per lavoro straordinario dai contratti di lavoro, applicata al prezzo della tariffa inserita nell'elenco prezzi per fornitura di manodopera corrispondente alla categoria del lavoratore che ha compiuto lavoro straordinario.

2. Nessun compenso, infine, sarà dovuto all'Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di sedici ore (eccettuato quando le condizioni di luce naturale nell'epoca in cui si svolgono i lavori lo consentano) e di ventiquattro ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali è prescritta dal presente Capitolato l'esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di otto ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dal Comune di Oristano.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 61 Ultimazione dei lavori

1. In esito a formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore stesso e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, di cui un esemplare lo trasmette al Responsabile Unico del Procedimento per l'emissione dell'avviso ai creditori di cui all'art.

218 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010.

2. La semplice apertura al transito dei tratti di strada dove sono stati eseguiti lavori non costituisce consegna dei lavori stessi alla Stazione Appaltante agli effetti della loro accettazione, né può dare diritto a compensi in caso di non accettazione.

3. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine - salvo il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno - comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate nonché l'applicazione della penale prevista per i ritardi nell'esecuzione delle opere proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di custodia e buona conservazione nonché gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione finale



COMUNE di ORISTANO

COMUNI de ARISTANIS

C.F. n° 00052090958

del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante; resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere la consegna anticipata di tutte o parte delle opere ultimate.

Art. 62 Conto finale, collaudo e manutenzione delle opere sino al collaudo

1. Il conto finale dovrà essere compilato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
2. In materia di collaudo si richiamano le previsioni normative di cui al D. Lgs. 50/2016 e agli artt. 224 e 225 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010.
3. Essendo i lavori in questione di importo inferiore ad € 500.000,00 ai sensi del citato D.Lgs. 50/2016 , la collaudazione delle opere verrà eseguita mediante Certificato di Regolare Esecuzione il quale dovrà essere emesso entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori stessi e sarà diretto ad accertare la rispondenza dell'opera alle prescrizioni progettuali e di contratto, a verificare la regolarità delle prestazioni, dei corrispettivi, nonché ad attestare il raggiungimento del risultato tecnico-funzionale perseguito dall'Amministrazione.
4. Tale certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
5. Nel caso in cui vengano disposte indagini ispettive, l'Appaltatore o un suo rappresentante ed il Direttore tecnico di cantiere dovranno presenziare alle indagini mettendo a disposizione il cantiere, nonché le attrezzature, gli strumenti ed il personale necessario per l'esecuzione di verifiche, saggi e prove. Rientra fra gli oneri dell'Appaltatore il ripristino delle opere assoggettate a prove o a saggi, compreso quanto necessario al collaudo statico.
6. Durante l'esecuzione dei lavori il Comune di Oristano può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali.
7. Sino a che non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse dovrà essere eseguita a cura e spese dell'Appaltatore senza che, per questo, occorranco particolari inviti da parte della Direzione Lavori.
8. Ove l'Appaltatore non dovesse eseguire tempestivamente e con ogni altra cautela le riparazioni necessarie si provvederà d'ufficio e la spesa sarà addebitata all'Appaltatore.

CAPO IX – OBBLIGHI ED ONERI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 63 Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. In particolare si richiama l'attenzione sull'obbligo dell'osservanza e dell'applicazione da parte dell'Impresa di quanto previsto dal d.lgs. 81 del 09/04/2008 in merito alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei e mobili.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 64 Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.



COMUNE di ORISTANO

COMUNI de ARISTANIS

C.F. n° 00052090958

2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del d.lgs. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 65 Obblighi della Stazione Appaltante (Committente - Responsabile dei Lavori)

1. Il Committente o il Responsabile dei lavori verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
2. Il Committente o il Responsabile dei lavori chiede alle Imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'I.N.P.S., all'I.N.A.I.L. ed alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavori dipendenti;
3. Il Committente o il Responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette alla Direzione Provinciale del Lavoro ed all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'art. 99 del d.lgs. 81/2008.

Art. 66 Obblighi dell'Appaltatore - Datori di lavoro delle imprese esecutrici

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nei documenti allegati al contratto (ivi incluso l'eventuale Piano Sostitutivo di sicurezza e coordinamento ed a tutte le disposizioni impartite dal responsabile dell'ufficio referente. Ai sensi dell'art. 131 comma 2 lettera c) del d.lgs. 50/2016 l'appaltatore redige e consegna al Comune di Oristano un piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
2. I Datori di lavoro delle Imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui al Capo I Titolo II d.lgs. 81/2008, ed in particolare:
 - a) garantiscono che i luoghi di lavoro al servizio del cantiere rispondano alle norme di cui all'allegato IV del d.lgs. 81/2008;
 - b) Curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il Committente o Responsabile dei lavori;
 - c) Curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
 - d) Redigono il Piano operativo di sicurezza secondo quanto previsto all'art. 100 comma 3 dell'allegato XV del d.lgs. 81/2008 e, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, lo consegnano al responsabile dell'ufficio referente.
 - e) Acquisiscono, i sensi del Codice dei contratti, i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 15 del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
3. I Datori di lavoro delle Imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del d.lgs. 81/2008.
4. I Datori di lavoro devono comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
5. I Datori di lavoro devono trasmettere sempre prima dell'inizio dei lavori al committente o al responsabile dei lavori:



COMUNE di ORISTANO

COMUNI de ARISTANIS

C.F. n° 00052090958

- le posizioni INAIL, INPS e CASSA EDILE, nonché una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, e una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;

- un certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INAIL, INPS e CASSA EDILE.

6. I Datori di lavoro delle Imprese esecutrici e, recita la norma, i lavoratori autonomi, sono tenuti ad attuare quanto previsto nel Piano operativo di sicurezza;

7. I Datori di lavoro delle Imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del Piano operativo di sicurezza almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dei lavori;

8. All'Appaltatore, senza per questo aver diritto a compensi di sorta, spettano inoltre i seguenti oneri ed obblighi:

a) Rilasciare tutte le dichiarazioni richieste dalla Stazione Appaltante in merito all'ottemperanza dello stesso contratto alle vigenti disposizioni sulla sicurezza e salute dei lavoratori;

b) Nominare il Direttore Tecnico di cantiere e comunicarne il nominativo alla Stazione Appaltante (Committente o Responsabile dei lavori);

c) Nominare il Responsabile del servizio aziendale di prevenzione e protezione e comunicarne il nominativo alla Stazione Appaltante (Committente o Responsabile dei lavori), all'ufficio referente;

d) Fornire alle Imprese subappaltatrici, compresi i lavoratori autonomi:

- copia completa del Piano operativo di sicurezza;

- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico organizzativo;

- informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, all'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 26 del d.lgs.

81/2008;

- le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;

- Organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori;

Nello svolgere tali obblighi l'Appaltatore deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con l'ufficio referente, con il Committente o Responsabile dei lavori e con tutti i lavoratori a lui subordinati.

Art. 67 Obblighi del direttore tecnico del cantiere

1. Gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

2. Osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prescrizioni contenute sia nel Piano Operativo della Sicurezza, sia nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, così come quelle emesse e/o impartite dal ufficio referente e/o dai competenti Organi di vigilanza e controllo;

3. Vigilare costantemente e con massimo scrupolo sull'utilizzo dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale;

4. Allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche non idonee e/o che si comportassero in modo tale da compromettere la sicurezza propria e/o altrui ovvero che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;

5. Vietare l'ingresso in cantiere agli estranei.

Art. 68 Obblighi del personale dell'Appaltatore

1. Tutto il personale dell'Appaltatore destinato ai lavori dovrà essere, per numero, qualità, formazione e competenza, adeguato alle caratteristiche dei lavori stessi e sarà altresì adeguatamente formato ed informato circa i rischi connessi con la propria attività lavorativa, i presidi di prevenzione e protezione nonché circa la salute e l'igiene del lavoro in genere.

2. Il personale, adeguatamente fornito dei prescritti dispositivi di protezione collettiva ed individuale, sarà tenuto ad osservare:

a) le norme che regolano l'utilizzo dei D.P.I. messi a disposizione del datore di lavoro;

b) i regolamenti in vigore in cantiere;



COMUNE di ORISTANO

COMUNI de ARISTANIS

C.F. n° 00052090958

c) le norme antinfortunistiche generali e particolari del cantiere, ivi comprese dunque, le disposizioni contenute nel Piano Operativo di Sicurezza così come quelle emesse dal responsabile dell'ufficio referente e/o dal Direttore Tecnico del cantiere e/o dai competenti Organi di vigilanza e controllo;

Art. 69 Obblighi delle imprese subappaltatrici

1. Rispettare ed attuare tutte le indicazioni contenute nel Piano sostitutivo e nel Piano operativo di sicurezza così come tutte le richieste del Direttore tecnico di cantiere;
2. Utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione collettiva ed individuale in conformità alla normativa vigente;
3. Collaborare e cooperare con tutti i soggetti comunque coinvolti nel processo;

d) Non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle persone presenti in cantiere;

e) Informare l'Appaltatore sui possibili rischi connessi e derivanti dalle proprie attività lavorative in cantiere.

Art. 70 Obblighi dei lavoratori autonomi

1. Accanto a quanto sopra indicato per le Imprese subappaltatrici, la normativa esplicita altresì i seguenti obblighi a carico dei lavoratori autonomi:

- a) Utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del capo I del Titolo III del d.lgs. 81/2008;
- b) Utilizzare i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal capo II del Titolo III del d.lgs. 81/2008.

Art. 71 Responsabilità dell'Appaltatore verso la Stazione Appaltante e verso terzi:

1. Fermi restando gli oneri e gli adempimenti tutti di cui all'articolo "Oneri, obblighi e responsabilità a carico della Ditta aggiudicataria" del presente Capitolato Speciale d'Appalto, per patto espresso si conviene che l'Appaltatore sarà responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali ed in particolare dunque della perfetta esecuzione e riuscita delle opere, restando inteso esplicitamente che le norme contenute in questo Capitolato Speciale, ivi incluse quelle del presente articolo, sono finalizzate allo scopo predetto ma che tuttavia la loro osservanza non ne limita né riduce la responsabilità.

CAPO X – CLAUSOLE AMBIENTALI GENERALI

Art. 72 Riferimenti di legge e rispetto delle norme ambientali

1. Per l'espletamento del servizio si richiamano le disposizioni di legge in materia ambientale di cui al D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.. Il Comune di Oristano si riserva di effettuare verifiche nelle aree di lavoro allo scopo di verificare il rispetto delle seguenti prescrizioni.

Art. 73 Rifiuti

1. Si precisa in particolare che l'appaltatore è il produttore dei rifiuti derivanti dalla propria attività (incluse eventuali demolizioni e materiali di scavo) .
2. I rifiuti devono essere tenuti in deposito in modo separato per ciascun codice "CER".
3. Il deposito dovrà avvenire nel rispetto delle modalità (volumi e durata del deposito) stabilite dall'articolo 183 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii..
4. Non potranno essere lasciati rifiuti in deposito all'esterno dell'area di lavoro.
5. Lo stoccaggio dovrà avere caratteristiche tecniche tali da evitare la contaminazione del suolo e delle acque.
6. Al termine dei lavori relativi a ciascun cantiere ogni rifiuto dovrà essere rimosso.
7. L'appaltatore è tenuto al corretto trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti durante l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto sotto propria responsabilità ed a proprie spese.



COMUNE di ORISTANO

COMUNI de ARISTANIS

C.F. n° 00052090958

8. L'appaltatore si impegna a fornire, su richiesta del Comune di Oristano, dimostrazione del corretto smaltimento dei rifiuti prodotti durante l'erogazione del servizio tramite dimostrazione del corretto uso della documentazione per il trasporto e tramite fornitura dell'evidenza del possesso delle autorizzazioni e/o iscrizioni all'albo gestori ambientali previste dalla legge da parte dei soggetti utilizzati per il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti prodotti.

Art. 74 Terre e rocce da scavo

1. L'appaltatore è tenuto a individuare – prima dell'apertura del cantiere – i casi in cui le terre e rocce derivanti da scavi e/o movimenti terra condotti nell'ambito del contratto possono essere escluse dal campo di applicazione della parte IV del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii.e quindi trattate come materiali e non come rifiuti.
2. L'appaltatore è tenuto predisporre un documento nel quale dà evidenza della sussistenza di tutte le condizioni stabilite dall'articolo 186 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii..
3. Comune di Oristano si riserva di richiedere all'appaltatore evidenza di tale documento e della documentazione di supporto collegata (es.: certificati di analisi).

Art. 75 Contaminazione del suolo e delle acque

1. L'appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure per evitare qualsiasi fenomeno di contaminazione del suolo o delle acque superficiali o sotterranee.
2. In particolare dovrà tenere ogni contenitore di prodotti potenzialmente pericolosi per l'uomo o per l'ambiente (es.: carburanti, lubrificanti, vernici, solventi, ecc.) al coperto, su superfici impermeabilizzate. Eventuali percolamenti o versamenti non dovranno contaminare il suolo o le acque e dovranno quindi essere raccolti da terra e smaltiti come rifiuti a norma di legge o convogliati ad impianti di depurazione adeguati.
3. Eventuali serbatoi o contenitori di volume superiore a 200 litri dovranno essere tenuti all'interno di bacini di contenimento di volume tecnicamente adeguato e coperti.

Art. 76 Rumore

1. L'appaltatore si impegna a non produrre rumori o vibrazioni inutili ed a minimizzare il rumore prodotto nello svolgimento delle attività affidate.
2. L'appaltatore è tenuto a rispettare gli orari definiti nei regolamenti comunali applicabili e/o nell'autorizzazione in deroga.
3. Ove possibile, l'appaltatore programmerà i lavori rumorosi generatori di vibrazioni in orari che minimizzino il disturbo causato ai cittadini nelle vicinanze del cantiere.

PARTE II – QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI CAPO I – NORME GENERALI



COMUNE di ORISTANO

COMUNI de ARISTANIS

C.F. n° 00052090958

Art. 77 Normativa di riferimento

1. Per l'attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative nazionali e regionali che disciplinano la qualità, la provenienza dei materiali e le tecniche di realizzazione relative alla segnaletica stradale, e, in particolare:

- Codice della Strada D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modifiche;
- Regolamento di Esecuzione D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e successive modifiche;
- Disciplinare Tecnico requisiti Pellicole Rifrangenti Ministero dei LL.PP. - D.M. 31/03/1995 n. 1584;
- Disciplinare Tecnico Schemi Segnaletici per Segnalamento Temporaneo – Ministero delle II. e TT. - D.M. 10/07/2002;
- Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica stradale – Ministero dei LL. PP. 24/10/2000;
- Disciplinare e Norme Certificazione di Conformità della segnaletica verticale;
- Circolari Ministero dei LL.PP., n. 3652/98 e n. 1344/99;
- Norma UNI 11122: pellicole rifrangenti con tecnologia micropismatica per segnaletica stradale;
- Norma UNI EN 1436 – Materiali per segnaletica orizzontale - Prestazioni della segnaletica orizzontale per gli utenti della strada;
- Norma UNI EN 1463 – Materiali per segnaletica orizzontale – Inserti stradali catarifrangenti – Specifiche delle prestazioni delle prove su strada;
- Norma UNI EN 1790 – Materiali per segnaletica orizzontale – Materiali preformati per segnaletica orizzontale;
- Norma UNI EN 1790 – Materiali per segnaletica orizzontale – Materiali preformati per segnaletica orizzontale;
- Norma EN 12899-1: Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale – segnali permanenti;
- Norma UNI EN 12802 - Materiali per segnaletica orizzontale - Metodi di laboratorio per l'identificazione;
- Norma UNI EN 13197 - Materiali per segnaletica orizzontale - Simulatori di usura;
- Norma UNI EN 13212 - Materiali per segnaletica orizzontale - Requisiti per il controllo di produzione in fabbrica;
- Norma UNI EN 1423 - Materiali per segnaletica orizzontale - Materiali da postspruzzare – Microsfere di vetro, granuli antiderapanti e loro miscele;
- Norma UNI EN 1424 - Materiali per segnaletica orizzontale - Microsfere di vetro da premiscelare;
- Norma UNI EN 1824 - Materiali per segnaletica orizzontale - Prove su strada;
- Norma UNI EN 1871 - Materiali per segnaletica orizzontale - Proprietà fisiche;
- Norma UNI ENV 13459-1 - Materiali per segnaletica orizzontale - Controllo qualità - Campionamento da prodotti immagazzinati e prove;
- Norma UNI ENV 13459-2 - Materiali per segnaletica orizzontale - Controllo qualità - Linee guida per la preparazione dei piani di qualità per l'applicazione dei materiali;
- Norma UNI ENV 13459-3 - Materiali per segnaletica orizzontale - Controllo qualità - Prestazioni in uso.

Art. 78 Certificazione dei prodotti

1. I materiali utilizzati dovranno essere in possesso della conformità alla norma UNI EN ISO 9001/2000 e dovranno essere altresì prodotti da costruttori autorizzati dal Ministero LL.PP..

2. La ditta dovrà fornire una dichiarazione impegnativa relativa ai prodotti impiegati, corredata di certificati ufficiali di analisi o copie conformi, rilasciate da riconosciuti Istituti Specializzati, che dovrà di norma contenere:

- a. i nomi commerciali, gli eventuali marchi di fabbrica, i tipi e le caratteristiche tecniche dei prodotti che verranno utilizzati per la fornitura;
- b. i metodi e i cicli impiegati per la lavorazione dei segnali presso i laboratori di proprietà del costruttore;
- c. la descrizione e l'ubicazione delle attrezzature impiegate dalla ditta costruttrice per la realizzazione dei segnali.



COMUNE di ORISTANO

COMUNI de ARISTANIS

C.F. n° 00052090958

3. La dichiarazione impegnativa vincola l'Impresa alla fornitura di materiali conformi ai tipi, alle caratteristiche ed ai marchi di fabbrica in essa indicati. Pertanto non saranno accettati altri prodotti in luogo di quelli dichiarati ed ove venga accertata la fornitura di materiali diversi da quelli citati nella dichiarazione impegnativa, si darà luogo all'immediato annullamento del contratto.

CAPO II – SEGNALETICA VERTICALE

Art. 79 Definizione degli elementi di segnaletica verticale

1. Per impianto segnaletico si intende il complesso delle opere e dei materiali atti a sostenere un segnale permanente (UNI EN 12899-1).
2. L'impianto segnaletico è composto da opere di fondazione, palo o qualsiasi altra struttura alla quale è fissato il supporto (UNI EN 12899-1), delle parti comunque atte al fissaggio del supporto al sostegno e della pellicola, ancorché illuminata per trasparenza.

Art. 80 Caratteristiche tecniche e qualitative

1. Parti metalliche

I segnali saranno costruiti in ogni loro parte in lamiera di alluminio semicrudo puro al 99% dello spessore non inferiore a 3 mm a seguito richiesta della D.L. . Ogni segnale dovrà essere rinforzato in ogni suo perimetro con una bordatura di irrigidimento realizzata a scatola. Tutti i segnali porteranno sul retro gli attacchi speciali per l'ancoraggio ai sostegni.

Le targhe con superficie superiore a mq 0,80, i dischi ed i segnali ottagonali di diametro 90 cm ed i segnali di direzione, verranno rinforzati mediante l'applicazione sul retro, per tutta la larghezza del cartello, di due traverse di irrigidimento in alluminio, completamente scanalate, adatte allo scorrimento longitudinale delle controstaffe di ancoraggio ai sostegni.

Qualora infine, i segnali siano costituiti da due o più pannelli contigui, questi devono essere perfettamente accostati mediante angolari in metallo resistente alla corrosione, opportunamente forati e muniti di sufficiente numero di bulloncini zincati.

La lamiera di alluminio dovrà essere resa scabra mediante carteggiatura meccanica, sgrassata a fondo e quindi sottoposta a procedimento di fosfacromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilità su tutte le superfici.

Il materiale grezzo dopo aver subito detti processi di preparazione ed un trattamento antiossidante con applicazione di vernice tipo Wash-Primer, dovrà essere verniciato a fuoco con prodotti idonei alla cottura a forno che dovrà raggiungere una temperatura di 140° C.

Il retro e la scatolatura dei cartelli verrà ulteriormente finito in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico.

Ad evitare forature, tutti i segnali dovranno essere muniti di attacco standard (adatto a sostegni in ferro tubolari del diametro mm 60) composto da staffe a corsoio della lunghezza utile di cm22 saldate al segnale da controstaffe in acciaio zincato dello spessore di mm 3 con due fori, nonché da bulloni pure zincati (e relativi dadi e rondelle pure zincati) interamente filettati da cm7,5.

Le saldature ed ogni altro mezzo di giunzione fra il segnale ed i suoi elementi strutturali, attacchi e sostegni dovranno mantenersi integri ed immuni da corrosione per tutto il periodo di vita utile garantita per ciascun tipo di materiale retroriflettente.

I supporti, aventi a secondo della richiesta altezze diverse, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

2. Rinforzi

Ogni elemento avrà ricavate sul retro speciali profilature ad "omega aperto" formanti un canale continuo per tutta la lunghezza del segnale, che hanno la duplice funzione di irrigidire ulteriormente il supporto e di consentire l'alloggiamento e lo scorrimento della bulloneria di serraggio delle staffe che in questo modo potranno essere fissate, senza problemi di interasse, anche a sostegni esistenti.

Per profili da cm 25 e cm 30, sono richieste tassativamente almeno 2 profilature ad "omega aperto".

3. Giunzioni



COMUNE di ORISTANO

COMUNI de ARISTANIS

C.F. n° 00052090958

Ogni profilo avrà ricavato, lungo i bordi superiore ed inferiore, 2 sagome ad incastro che consentano la sovrapponibilità e la congiunzione dei profili medesimi. Tale congiunzione, per offrire adeguate garanzie di solidità, dovrà avvenire mediante l'impiego di un sufficiente numero di bulloncini in acciaio inox da fissarsi sul retro del supporto.

4. Finiture

Le targhe modulari in lega d'alluminio anticorrosione, dovranno consentire l'intercambiabilità di uno o più moduli danneggiati senza dover sostituire l'intero segnale e permettere di apportare variazioni sia di messaggio che di formato, utilizzando il supporto originale.

5. Finitura e composizione della faccia anteriore del segnale

La superficie anteriore dei supporti metallici, preparati e verniciati come al precedente punto 1, deve essere finita con l'applicazione sull'intera faccia a vista delle pellicole retroriflettenti ad alta efficienza - Classe 2 (salvo per i cartelli per cui è prevista la pellicola a normale efficienza - Classe 1 – indicati nell'Elenco Prezzi Unitario). Sarà possibile richiedere alternativamente l'esecuzione con pellicola microprismatica, che dovrà rispondere ai requisiti previsti nella norma UNI 11122:2004;

Sui triangoli e dischi della segnaletica di pericolo, divieto e obbligo, la pellicola retroriflettente dovrà costituire un rivestimento senza soluzione di continuità di tutta la faccia utile del cartello, nome convenzionale "a pezzo unico" intendendo definire con questa denominazione un pezzo intero di pellicola sagomato secondo la forma del segnale, stampato mediante metodo serigrafico con speciali paste trasparenti per le parti colorate e nere per i simboli.

La stampa dovrà essere effettuata con i prodotti ed i metodi prescritti dal fabbricante delle pellicole retroriflettenti e dovrà mantenere le proprie caratteristiche per un periodo di tempo pari a quello garantito per la durata della pellicola retroriflettente.

Le pellicole retroriflettenti dovranno essere lavorate ed applicate sui supporti metallici mediante le apparecchiature previste dall'Art. 194, comma 1 del D.P.R. 16.12.92 n.495 e successive modifiche ed integrazioni.

L'applicazione dovrà comunque essere eseguita a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni della Ditta produttrice delle pellicole.

6. Caratteristiche e qualità dei sostegni

I sostegni dei segnali dovranno essere dimensionati per resistere ad una velocità del vento di 150km/h, pari ad una pressione dinamica di 140 kg/mq (Circ. 18591/1978 del Servizio Tecnico Centrale del Min. dei LL.PP. relativa al D.M. del 3.10.1978).

Ove lo ritengono opportuno, le Ditte partecipanti potranno proporre ed offrire in elenco prezzi sostegni diversi da quelli prescritti, purché ne venga fornita idonea documentazione tecnica.

7. Sostegni a palo

I sostegni per i segnali verticali (esclusi i portali), saranno in acciaio tubolare del diametro 60 mm aventi rispettivamente spessore mm 3 e, previo decapaggio del grezzo, dovranno essere zincati a caldo secondo le norme U.N.I. 5101 e ASTM 123 e non verniciati.

I pali di sostegno e controvento saranno chiusi alla sommità con tappo di plastica ed avranno un foro alla base per il fissaggio del tondino di ancoraggio.

I sostegni dei segnali verticali (esclusi i portali) dovranno essere muniti di un dispositivo inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno.

I sostegni saranno completi di tutte le staffe in acciaio zincato a caldo e bulloneria zincata per il fissaggio dei segnali.

8. Pellicole

Le pellicole retroriflettenti da usare per la fornitura oggetto del presente appalto dovranno essere esclusivamente quelle del disciplinare tecnico approvato dal Ministero LL.PP. con decreto del 23/6/1990 ed avere le caratteristiche colorimetriche, fotometriche tecnologiche e di durata previste dal suddetto disciplinare.

Le certificazioni di conformità relative alle pellicole retroriflettenti proposte devono contenere gli esiti di tutte le analisi e prove prescritte dal suddetto Disciplinare e, dalla descrizione delle stesse, dovrà risultare in



COMUNE di ORISTANO

COMUNI de ARISTANIS

C.F. n° 00052090958

modo chiaro ed inequivocabile che tutte le prove ed analisi sono state effettuate, secondo le metodologie indicate, sui medesimi campioni per l'intero ciclo e per tutti i colori previsti dalla Tab. 1 del Disciplinare Tecnico summenzionato. Inoltre, mediante controlli specifici da riportare espressamente nelle certificazioni di conformità, dovrà essere comprovato che il marchio di individuazione delle pellicole retroriflettenti sia effettivamente integrato con la struttura interna del materiale, inasportabile e perfettamente visibile anche dopo la prova di invecchiamento accelerato strumentale.

9. Retro dei segnali

Sul retro dei segnali dovrà essere indicato quanto previsto dall'Art. 77, comma 7 del D.P.R. 495 del 16/12/1992 e ss.mm.ii.

Nelle more di attuazione da parte del Min. LL.PP. della procedura di rilascio della autorizzazione per la costruzione dei segnali stradali prescritta dall'Art. 45, comma 8, del D.L.G.S. 285 del 30/4/1992, potrà essere omesso il numero di detta autorizzazione purché la Ditta, in sede di definizione del contratto, dichiari per iscritto di avere già inoltrato agli organi competenti la documentazione necessaria per la richiesta di detta autorizzazione.

Art. 81 Modalità per la fornitura della segnaletica verticale

1. La fornitura verrà eseguita con imballo, trasporto e scarico dei segnali a cura e spese della Ditta fornitrice nel magazzino predisposto o in prossimità delle strade oggetto dei lavori.
2. La valutazione della segnaletica verticale sarà effettuata a numero o superficie secondo quanto indicato nei singoli articoli di elenco.
3. Le dimensioni dei cartelli devono essere in ogni caso conformi a quanto prescritto dai regolamenti vigenti.
4. La valutazione dei sostegni sarà effettuata a numero, metro lineare o a peso secondo quanto indicato nei singoli articoli di elenco.

Art. 82 Modalità per la posa della segnaletica verticale

1. La posa dei segnali deve essere effettuata in conformità alle direttive contenute nel D.P.R. del 16.12.1992, n. 495 e ss.mm.ii..
2. I segnali, con relativi sostegni, devono essere posti in opera secondo le prescrizioni tecniche e i piani segnaletici concordati ed approvati.
3. I lavori dovranno essere eseguiti senza intralcio o pericolo per la circolazione stradale, dovranno essere adeguatamente segnalati con dispositivi previsti dalle norme, e dovrà inoltre essere garantita la presenza di personale per le opportune segnalazioni.

Art. 83 Garanzie

1. La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la perfetta conservazione della segnaletica verticale, sia con riferimento alla sua costruzione, sia in relazione ai materiali utilizzati, per tutto il periodo di vita utile, secondo quanto di seguito specificato:
 - a) I supporti e gli elementi strutturali in alluminio, i sostegni in acciaio inossidabile ed i materiali di carpenteria sono tali per composizione e lavorazione da consentire una durata pari a quella dei prodotti retroriflettenti impiegati, e ne viene garantita la resistenza alla corrosione, la tenuta di saldature e chiodature, l'efficacia di trattamenti e verniciature per tutto il periodo di vita utile del segnale stradale come sotto specificato per i materiali retroriflettenti.
 - b) Pellicola retroriflettente a normale intensità luminosa : mantenimento entro il 50% dei valori minimi tabellari del coefficiente specifico di intensità luminosa dopo 7 anni di normale esposizione all'esterno.
 - c) Pellicola retroriflettente ad elevata intensità luminosa : mantenimento entro l' 80% dei valori minimi tabellari del coefficiente specifico di intensità luminosa dopo 10 anni di normale esposizione all'esterno.
 - d) Assenza per tutto il periodo di vita utile dei due prodotti retroriflettenti di decolorazioni, distacchi e comunque di difetti che compromettano la normale percezione del segnale.



COMUNE di ORISTANO

COMUNI de ARISTANIS

C.F. n° 00052090958

e) Le coordinate colorimetriche dovranno essere comprese nelle zone specificate di ciascun colore per tutto il periodo di vita utile garantita per ciascun tipo di materiale retroriflettente.

f) Entro il periodo di vita utile garantita per ciascun tipo di materiale retroriflettente non si dovranno avere sulla faccia utile rotture, distacchi od altri inconvenienti della pellicola che possano pregiudicare la funzione del segnale.

g) Le saldature ed ogni altro mezzo di giunzione fra il segnale ed i suoi elementi strutturali, attacchi e sostegni dovranno mantenersi integri ed immuni da corrosione per tutto il periodo di vita utile garantita per ciascun tipo di materiale retroriflettente.

2. Saranno pertanto effettuate, a totale cura e spesa della Ditta aggiudicataria, la sostituzione ed il ripristino integrale di tutte le forniture che abbiano a deteriorarsi, alterarsi o deformarsi per difetto dei materiali, di lavorazione e di costruzione, entro un periodo di 5 anni dalla data di consegna del materiale per i segnali in pellicola a normale efficienza - classe 1 e di 7 anni per i segnali in pellicola ad elevata efficienza Classe 2.

3. L'impresa risulta responsabile della perfetta conservazione dei cartelli non solo fino al certificato di regolare esecuzione, ma anche fino a due anni dall'ultimazione del lavoro ai sensi dell'art. 1667 del C.C. purché le contestazioni siano denunciate entro 60 gg. dalla scoperta da parte dell'amministrazione.

CAPO III – SEGNALETICA ORIZZONTALE

Art. 84 Definizioni relative alla segnaletica orizzontale

1. Le opere comprese nell'Appalto comprendono sia la manutenzione sia l'eventuale nuovo tracciamento, con proprio materiale e mano d'opera, dei sottoscritti segni:

- strisce;
- passaggi pedonali;
- lettere;
- frecce;
- linee di arresto;
- zebraure;
- simboli

e quant'altro necessario previsto dal Codice della strada.

2. La segnaletica orizzontale potrà essere eseguita con:

- vernice spartitraffico;
- colato plastico bicomponente a freddo.

Art. 85 Caratteristiche tecniche e qualitative

1. I materiali adoperati per la realizzazione della segnaletica dovranno essere della migliore qualità in commercio. Qualora il Comune di Oristano riscontrasse del materiale non idoneo a suo giudizio insindacabile, il medesimo dovrà essere sostituito immediatamente con altro che risponda ai requisiti richiesti.

2. I materiali utilizzati per la realizzazione di segnaletica orizzontale dovranno essere tali da aderire tenacemente a tutte le pavimentazioni e particolarmente a quelle in conglomerato bituminoso. Dovranno avere buona resistenza all'usura prodotta dal traffico e dagli agenti atmosferici e presentare un'alta visibilità e rifrangenza fino a completa consumazione. Dovranno possedere una elasticità da seguire fedelmente le deformazioni meccaniche e termiche del manto stradale senza staccarsi o screpolarsi.

3. Oltre alle caratteristiche tecniche specifiche elencate nei prossimi articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto i materiali utilizzati dovranno rispondere alle caratteristiche di qualità imposte dalla normativa di riferimento elencata con particolare riferimento alle caratteristiche di cui alla normativa UNI di settore. In particolare i requisiti che la segnaletica orizzontale deve possedere, definiti SOGLIE DI ACCETTABILITA', ai sensi della norma europea sopra specificata, UNI EN 1436/2004, riguardano le prestazioni che la stessa deve rispettare durante la sua durata di vita funzionale, espressi attraverso



COMUNE di ORISTANO

COMUNI de ARISTANIS

C.F. n° 00052090958

parametri che rappresentano diversi aspetti prestazionali della segnaletica orizzontale in termini di classi di prestazioni. Tali valori minimi dovranno essere rispettati indipendentemente dall'eventuale usura causata dalle operazioni di manutenzione invernale del piano viabile e se l'usura è eccessiva, dovranno essere ripristinati a cura e spese dell'impresa, in modo da mantenere i livelli di visibilità richiesti, nel caso di lavori a forfait.

4. Il Comune di Oristano si riserva comunque la facoltà di fare eseguire, a spese dell'Appaltatrice, le prove di qualsiasi genere presso riconosciuti Istituti specializzati, allo scopo di conoscere qualità e resistenza dei materiali impiegati, e ciò anche dopo la provvista dei materiali stessi, senza che la Ditta possa avanzare alcun diritto o compenso a questo titolo. Il Comune di Oristano si riserva inoltre il diritto di inviare il proprio incaricato presso lo stabilimento per accertarsi, in fase di lavorazione, che la medesima corrisponda alle prescrizioni del Capitolato.

Art. 86 Caratteristiche tecniche specifiche relative alle vernici spartitraffico

1. Oltre alle caratteristiche tecniche di cui al precedente articolo e di cui alle specifiche norme UNI le vernici dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:

- a. La vernice da impiegare dovrà essere del tipo rifrangente premiscelato e cioè contenere sfere di vetro mescolato durante il processo di fabbricazione, così che, dopo l'essiccamento e la successiva esposizione delle sfere di vetro, dovute all'usura dello strato superficiale di vernice stessa, svolga effettivamente efficiente funzione di guida anche nelle ore notturne agli autoveicoli, sotto l'azione della luce dei fari;
- b. La vernice dovrà essere del tipo spartitraffico rifrangente acrilico o alchidico e dovrà possedere le seguenti Caratteristiche:

Vernice rifrangente:

- COLORE: Bianco, Giallo, Blu, Nero (quest'ultima senza perline);
 - FINITURA: Rifrangente con perline di vetro premiscelate
 - PIGMENTO: Biossido di Titanio, Microcalcite (non inferiore al 12%); pigmento esente da cromati, piombo e altri metalli pesanti
 - SOLVENTE: Diluente spartitraffico (5-10%);
 - DENSITA': 1650 g/l;
 - VISCOSITA' A 20°C: 90-95 U.K. a 25°;
 - RESISTENZA: Eccellente all'abrasione, agli oli e grassi, agli agenti atmosferici, ai sali antigelo;
 - TRANSITABILITA': 10-25 minuti in funzione della temperatura ambiente, dell'umidità relativa, della temperatura della strada e della presenza di vento.
- c. La vernice impiegata dovrà risultare omogenea, ben macinata e di consistenza liscia e uniforme, non dovrà produrre "crosta superficiale" né diventare gelatinosa o ispessirsi;
 - d. La vernice non dovrà assorbire grassi, oli ed altre sostanze tali da causare la formazione di macchie di nessun tipo e la sua composizione chimica dovrà essere tale che, anche durante i mesi estivi, anche se applicata su pavimentazione bituminosa, non dovrà presentare traccia di inquinamento da sostanze bituminose;
 - e. Il potere coprente della vernice deve essere compreso tra 1,2 e 1,5 m²/kg. (ASTM D 1738); ed il peso suo specifico non dovrà essere inferiore a 1,50 kg per litro a 25° C (ASTM D 1473).

2. La quantità di vernice, applicata a mezzo delle normali macchine spruzzatrici sulla superficie di una pavimentazione bituminosa, in condizioni normali, dovrà essere non inferiore a 0,100 kg/ml di striscia larga 12 cm e di 1,00 kg per superfici variabili di 1,3 m² e 1,4 m². In conseguenza della diversa regolarità della pavimentazione ed alla temperatura dell'aria tra i 15° C e 40° C e umidità relativa non superiore al 70%, la vernice applicata dovrà asciugarsi sufficientemente entro 30-40 minuti dell'applicazione; trascorso tale periodo di tempo le vernici non dovranno staccarsi, deformarsi o scolorire sotto l'azione delle ruote gommate degli autoveicoli in transito.

3. Le microsfele impiegate dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- a) Le sfere di vetro dovranno essere trasparenti, prive di lattiginosità e di bolle d'aria e, almeno per il 90% del peso totale dovranno avere forma sferica con esclusione di elementi ovali, e non



COMUNE di ORISTANO

COMUNI de ARISTANIS

C.F. n° 00052090958

dovranno essere saldate insieme.

b) L'indice di rifrazione non dovrà essere inferiore ad 1,50 determinato secondo il metodo indicato nella norma UNI 9394-89.

c) Le sfere non dovranno subire alcuna alterazione all'azione di soluzioni acide saponate a pH 5-5,3 e di soluzione normale di cloruro di calcio e di sodio.

d) La percentuale in peso delle sfere contenute in ogni chilogrammo di vernice prescelta dovrà essere compresa tra il 30 ed il 40%.

e) Le sfere di vetro (premiscelato) dovranno soddisfare complessivamente alle seguenti caratteristiche granulometriche:

setaccio A.S.T.M. % in peso

- perline passanti per il setaccio n.70 : 100%

- perline passanti per il setaccio n.140 : 15-55%

- perline passanti per il setaccio n.230 : 0-10%

Art. 87 Caratteristiche tecniche specifiche relative a colato plastico bicomponente a freddo

1. Per segnaletica realizzata con modalità diverse dalla verniciatura con vernice spartitraffico si intende quella eseguita con l'impiego di colato plastico bicomponente comunque applicato. L'eventuale post-spruzzatura di microsfele di vetro, qualora richiesta per raggiungere i risultati prestazionali richiesti, non farà rientrare comunque i materiali sopra menzionati tra i verniciati.

2. La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a garantire la durata della segnaletica realizzata con modalità diverse dalla verniciatura con vernice spartitraffico, per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni dalla data di posa in opera, su tutti i tipi di pavimentazione, con esclusione del porfido.

3. La garanzia decade, indipendentemente dal periodo trascorso dalla data di posa in opera, qualora la pavimentazione stessa presenti sensibili alterazioni rispetto alle condizioni della stessa al momento della posa della segnaletica o presenti difetti di conservazione.

4. Qualora il materiale applicato dovesse deteriorarsi prima del termine suddetto, la ditta aggiudicataria è tenuta alla sostituzione gratuita (rifacimento con lo stesso materiale) della segnaletica orizzontale.

Art. 88 Modalità per l'esecuzione di segnaletica orizzontale

1. La superficie stradale sulla quale verrà eseguita la segnaletica orizzontale, dovrà essere pulita ed asciugata con scope o getti di aria compressa, in modo che non vi siano residui di sorta per quanto riguarda terriccio, oli, grassi, detriti, foglie o altri eventuali materiali estranei. L'applicazione del materiale, fornito dall'Impresa, dovrà eseguirsi con macchinette a spruzzo o con rullo o con pennello o con idonee macchine secondo le prescrizioni della Direzione Lavori.

2. Sarà necessario verificare se lo stato della segnaletica preesistente, qualora presente, permetta una sovrapposizione del prodotto da applicare senza rischi per la buona riuscita dell'applicazione stessa, tenendo in considerazione la compatibilità dei prodotti, altresì si renderà necessario verificare la compatibilità del materiale da stendere con il tipo di pavimentazione;

3. Si renderà altresì necessario verificare che i valori di temperatura del supporto ed umidità relativa dell'aria prima della stesa rientrino nell'intervallo previsto per il prodotto da utilizzare (vedere scheda tecnica del produttore);

4. La qualità dei materiali e la concentrazione della miscela diluente deve corrispondere a quella dei campioni che la Ditta sottoporrà in precedenza all'Ufficio di direzione lavori della Comune di Oristano, e comunque deve essere tale da ottenere, con una sola passata, uno strato di segnaletica perfettamente compatto e ben visibile anche a distanza;

5. Le bande verniciate dovranno essere a contorno netto e senza sbavature, in particolare le strisce di colore alternato (bianco-nero o giallo-nero) dovranno essere di uguale larghezza e lunghezza e inclinate, se del caso, nel giusto senso e con corretta inclinazione come indicato nell'art. 175 del D.P.R. 495/92;

6. L'essiccazione deve avvenire in un tempo relativamente breve e comunque entro i termini di cui al precedente art. 88 comma 2 per quanto riguarda la vernice spartitraffico.



COMUNE di ORISTANO

COMUNI de ARISTANIS

C.F. n° 00052090958

7. Le superfici, appena dipinte, dovranno essere protette dagli eventuali danni che potrebbero arrecare a veicoli e pedoni in transito o in sosta, per tutto il tempo necessario all'essiccamento della vernice;
8. E' necessario apporre appositi cartelli con la dicitura di "VERNICE FRESCA" in aree dove c'è il passaggio frequente di pedoni;
9. Qualsiasi parte danneggiata di segnaletica appena dipinta sarà riverniciata e gli eventuali segni di sbavatura saranno immediatamente cancellati o corretti a totale carico dell'appaltatore;
10. Eventuale vernice sparsa incidentalmente dovrà essere prontamente rimossa dall'area pavimentata. Si dovrà altresì evitare di sporcare con residui di vernice muri, marciapiedi, cordoli, bordure di aiuole, alberi, siepi, pali, caditoie e chiusini non oggetto di lavorazione;
11. Qualora, nonostante la buona esecuzione, i materiali in precedenza sottoposti all'esame della Direzione Lavori e scelti da questa, non dessero risultati soddisfacenti, la Ditta è obbligata a cambiare il tipo di materiale secondo le nuove richieste della Direzione Lavori.
12. L'impresa dovrà essere in possesso di tutta l'attrezzatura necessaria per il perfetto tracciamento, esecuzione e riuscita della segnaletica orizzontale: macchinette a spruzzo, pennelli, coni di gomma, regoli, sagome per la formazione di diciture, frecce, ecc., rotelle metriche, corda, segnali mobili, lampade, cavalletti a strisce bianche e rosse, gessi ecc.

CAPO IV – SEGNALETICA COMPLEMENTARE

Art. 89 Definizioni relative alla segnaletica complementare

1. Sarà possibile per la Stazione Appaltante richiedere la fornitura e la posa in opera di elementi di segnaletica complementare, di detta segnaletica fanno parte:
 - a) i cordoli in gomma delimitatori di corsia, con misure comprese tra 15 a 30 cm di larghezza e 5 e 10 di altezza;
 - b) i marker stradali (occhi di gatto);
 - c) i dossi artificiali, nelle misure indicate al comma 6 art.179 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
 - d) i rallentatori acustici (bande sonore);
 - e) coni e delineatori flessibili;
 - f) altri dispositivi (es. attraversamenti pedonali in gomma rialzati, dispositivi per la riflettizzazione degli alberi, dispositivi di delineazione lineare).
2. Sul retro di ogni segnale (di colore neutro opaco) dovranno essere impressi in maniera indelebile il nome del costruttore ed il numero di omologazione del Ministero dei LL.PP.; copia conforme all'originale del documento di omologazione dovrà essere prodotta dalla Ditta fornitrice e firmata dalla Ditta aggiudicatrice dell'appalto su semplice richiesta della D.L.

Art. 90 Caratteristiche tecniche dei delimitatori di corsia

1. I delimitatori di corsia rispetteranno le indicazioni dell'art. 178 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e saranno realizzati in poliuretano di alta qualità o gomma di colore giallo di altezza variabile tra 50 e 100 mm e larghezza di 150 o 300 mm. Devono essere dotati di sistema di ancoraggio e fissaggio alla pavimentazione stradale, in maniera di impedirne lo spostamento o il distacco per effetto delle sollecitazioni derivanti dal traffico.
2. I moduli costituenti i delimitatori avranno le testate smussate e saranno dotati di sistemi per consentire il deflusso delle acque.
3. Detti moduli saranno dotati di inserti rifrangenti ed altri sistemi catadiottrici per aumentare la visibilità.
4. Su ogni modulo formante i delimitatori dovranno essere impressi in maniera indelebile il nome del costruttore ed il numero di omologazione del Ministero dei LL.PP.; copia conforme all'originale del documento di omologazione dovrà essere prodotta dalla Ditta fornitrice e firmata dalla Ditta aggiudicatrice dell'appalto su semplice richiesta della D.L.

Art. 91 Caratteristiche tecniche delle bande sonore



COMUNE di ORISTANO

COMUNI de ARISTANIS

C.F. n° 00052090958

1. Le bande sonore, costituite da strisce prefabbricate in laminato elastoplastico antiscivolo di 5 mm di spessore e 80 mm di larghezza, se sormontate da veicoli condotti a media velocità, producono un effetto sonoro e di vibrazione, allertando così il conducente senza provocare danni al veicolo.
2. Le bande saranno applicate al manto stradale normalmente in numero di 8 per corsia con un interasse indicato dalla D.L.

Art. 92 Caratteristiche tecniche delle isole salvagente ad elementi prefabbricati in gomma

1. Gli elementi prefabbricati modulari per la formazione di salvagente pedonali saranno costituiti in gomma vulcanizzata con altezza di 15 cm e con bordi smussati e angoli arrotondati per gli elementi d'angolo.
2. La superficie superiore sarà antiscivolo e la colorazione a strisce gialle rifrangenti e nere. Il fissaggio al manto stradale avverrà con tasselli ad espansione o chimici.

Art. 93 Toponomastica

1. I segnali stradali relativi alla toponomastica dovranno essere conformi alle prescrizioni stabilite dall'art. 133 del DPR 495/92. Le dimensioni saranno scelte in relazione alla lunghezza delle iscrizioni e delle caratteristiche del luogo di posa.
2. Il supporto sarà a pannello tamburato, in lega di alluminio estruso (UNI 3569) spessore totale del pannello non inferiore a mm 25, spessore delle due facce parallele lisce non inferiore non inferiore a mm 2,5, finite con pellicola rifrangente classe 1. Potrà essere richiesto dall'ufficio referente l'eventuale stampa sulla pellicola dello stemma del Comune di Oristano.
3. Dette targhe dovranno avere una staffa apposita, di altezza uguale a quella del segnale.

CAPO V – LAVORI ACCESSORI

Art. 94 Scavi e reinterri inerenti la posa di segnaletica verticale

1. Gli scavi dovranno essere eseguiti a mano o con idonee attrezzature su qualunque tipo di pavimentazione.
2. Nessun maggior compenso verrà riconosciuto all'Impresa per presenza di puddinga o di macigno, né per l'esistenza palese o celata nel terreno di vecchie mura, di fondazioni, canali, fognature, ecc. Prima di procedere agli scavi l'Impresa dovrà rilevare a propria cura e spesa l'esistenza di cavi, tubazioni e altri servizi che possano ostacolare i lavori.
3. Nel caso in cui si arrecasse danno a persone e/o a cose l'Impresa appaltatrice dovrà sollevare da ogni responsabilità civile e penale i funzionari e la Comune di Oristano stessa. Dovrà comunque segnalare immediatamente l'inconveniente al Comune di Oristano.
4. Nel caso di rimozione di sostegno con relativo blocco di fondazione, è fatto obbligo alla Ditta di provvedere al riempimento della cavità creata con materiali inerti o terreno naturale poi sigillato con uno strato di malta cementizia se trattasi di pavimentazione, oppure di terreno di coltura nel caso di aiuole, giardini e banchine alberate.
5. Nel caso in cui si sia dovuto provvedere alla demolizione della pavimentazione al fine di rimuovere o posare segnaletica, è altresì fatto obbligo alla Ditta ripristinare la pavimentazione a regola d'arte e provvedere alla pulizia dei detriti creati;

Art. 95 Basamenti per sostegni

1. I basamenti dovranno essere costruiti in calcestruzzo cementizio, dosaggio 250 kg. di cemento tipo 325 o 425 per mc. d'impasto. Non è consentito l'uso di cemento a pronta presa per il confezionamento dell'impasto, mentre è consentito anzi consigliato l'uso di cemento fuso o alluminoso per favorire la riduzione dei tempi di presa e una maggior solidità del basamento.
2. I basamenti stessi dovranno essere dimensionati in base alla lunghezza del sostegno e al numero di segnali ancorati sullo stesso. In ogni caso il basamento, sia per la palina portadisco, sia per la palina semplice, non dovrà avere dimensioni inferiori a cm. 25x25x40 di profondità.



COMUNE di ORISTANO

COMUNI de ARISTANIS

C.F. n° 00052090958

3. Di norma la parte di sostegno infisso nel pavimento non potrà essere inferiore a cm. 35/40 e il sostegno stesso dovrà essere bloccato in posizione verticale tramite mattoni o altri inerti inseriti tra il corpo del sostegno e le pareti dello scavo in modo tale che il sostegno rimanga fissato in posizione verticale in attesa della presa del legante. La parte infissa del sostegno dovrà essere munita di dispositivo o perno antirotazione.

Art. 96 Mensole

1. Eccezionalmente potrà essere richiesta la posa di una mensola infissa a bandiera. In tal caso occorrerà adottare specifiche precauzioni per evitare danneggiamenti. Eventuali richieste danni saranno sempre a carico della ditta appaltatrice, mentre l'amministrazione si farà carico dell'ottenimento dei nulla-osta e autorizzazioni eventualmente necessari.

Art. 97 Rimozioni

1. Il recupero delle palificazioni deve essere di norma effettuata mediante la rimozione completa di tutta la palina, compresa la parte interrata, pertanto non è accettabile il solo taglio della palina a raso della pavimentazione stradale, salvo in casi particolari autorizzati dalla D.L..

2. Qualora sia ritenuto ammissibile da parte della D.L., anche in funzione della natura particolare della pavimentazione preesistente, è ammessa la rimozione del sostegno mediante taglio dello stesso a raso della pavimentazione stessa.

3. Ciò facendo si adotteranno tutte le cautele necessarie ad eseguire il lavoro prevenendo danni immediati e futuri. In particolare il moncone residuo non dovrà presentare sporgenza alcuna dalla quota del piano di calpestio, per ottenere ciò l'impresa si adopererà ad eliminare qualsiasi sporgenza, slabbratura ecc. costipando poi le cavità del moncone residuo con materiale inerte sciolto e sigillando il foro con uno strato di malta cementizia di almeno 2 cm. di spessore.

4. In nessun caso è ammesso il taglio dei sostegni posati all'interno di aiuole, banchine alberate o comunque in terreno naturale. In questo caso si provvederà all'asporto totale del sostegno, ivi compreso il blocco di fondazione.

5. Quando il lavoro consista nella sola rimozione del sostegno esistente, senza la posa di altro sostegno, la ditta dovrà asportare tutte le macerie che si sono prodotte e riempire la buca costipandola con materiale inerte e sigillando il tutto con uno strato di malta cementizia ben livellata, di spessore minimo di cm. 2, a meno che tale sostegno sia posato in terreno naturale, nel qual caso la cavità andrà riempita con terreno di coltura e ben livellata.

6. Tutto il materiale di risulta (terra, macerie, ecc.) dovrà essere immediatamente rimosso e trasportato, a spese dell'Impresa, alla discarica autorizzata.

7. E' facoltà della D.L. disporre il trasporto del materiale recuperato (segnali, sostegni) giudicato riutilizzabile presso i depositi municipali a cura e spese della Ditta aggiudicataria.

Agosto 2022

Il Tecnico progettista